

CLXXXI SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

Presidenza del Vicepresidente ZUCCA

i n d i

del Vicepresidente MILIA

INDICE

Congedi

Disegno di legge: "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende U.S.L. e aziende ospedaliere" (211). (Continuazione della discussione degli articoli e approvazione col titolo: "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie").

La seduta è aperta alle ore 10 e 09.

PIRAS, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° febbraio 1997, che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Vassallo e Giagu hanno chiesto ciascuno due giorni di congedo, a far data dal 6 marzo 1997. Se non vi sono opposizioni, i congedi si intendono concessi.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

continuazione della discussione del disegno di legge numero 211. La discussione generale è già stata chiusa e dobbiamo ora procedere alla votazione del passaggio all'esame degli articoli.

Ha domandato di parlare il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Presidente, in apertura di seduta, è bene che la Giunta riferisca al Consiglio sulla questione relativa al bilancio per l'esercizio finanziario 1997, perché, come è noto, il 28 febbraio è scaduto il termine per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio e, al momento, non risulta che la legge di bilancio e la stessa finanziaria siano state approvate dal Governo centrale. Ciò significa che, così stando le cose, a decorrere dal 1° marzo, in assenza di una apposita legge regionale di proroga dell'esercizio provvisorio, tutte le attività della Regione saranno paralizzate, non essendo consentito, per carenza dello strumento normativo, alcun impegno di spesa.

Mi pare che ciò sia gravemente censurabile sotto il profilo politico, perché siamo in presenza di una ulteriore inammissibile dimostrazione di inconcludenza e di irresponsabilità da parte dell'Esecutivo.

Noto la totale assenza della Giunta in aula; prima ho intravisto qualche Assessore, ma non vorrei che il problema oggi sollevato avesse determinato alla fuga gli Assessori presenti, dal mo-

mento che mi sarei vergognato anch'io di sedere in quei banchi.

Signor Presidente, chiedo che si sospenda la seduta, almeno finché non arriva qualche Assessore che possa dare una risposta al problema da me esposto.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per dieci minuti in attesa che arrivino i rappresentanti della Giunta.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 12, viene ripresa alle ore 10 e 24.)

PRESIDENTE. L'onorevole Pittalis, in apertura di seduta, ha manifestato l'esigenza di conoscere preliminarmente la situazione relativa al bilancio della Regione.

Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Signor Presidente, mi sembra che la preoccupazione dell'onorevole Pittalis sia più che fondata, in quanto non essendosi proceduto, entro il mese di febbraio, a predisporre e ad approvare il disegno di legge di proroga dell'esercizio provvisorio, è chiaro che per qualche giorno la Regione non potrà assumere alcun impegno di spesa. La Giunta aveva valutato questa situazione ma, dal momento che c'erano state assicurazioni da parte del Governo in merito alla approvazione delle leggi finanziaria e di bilancio della nostra Regione entro la giornata odierna, in cui si tiene una riunione del Consiglio dei Ministri, si è ritenuto che un sacrificio di qualche giorno non avrebbe comportato grossi problemi.

I funzionari dell'Assessorato, che si sono recati a Roma lunedì per fare le ultime verifiche, hanno ricevuto assicurazione ulteriore che non c'erano più problemi, quindi la mia aspettativa è che nella giornata odierna il bilancio e la finanziaria siano approvati e quindi il Presidente della Regione possa promulgare queste leggi domani stesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Popolari). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sono già trascorse due settimane da quando Silvia Melis, una giovanissima madre di famiglia di Tortolì, è stata strappata all'affetto dei suoi cari ed è in mano a sequestratori spregiudicati e senza scrupoli che non hanno ancora dato un minimo segnale.

In questi giorni ci sono state tantissime manifestazioni di solidarietà e prese di posizione da parte del mondo civile, sociale, culturale, politico, della scuola e dello sport in particolare, a cui Silvia era particolarmente legata. Lo stesso Santo Padre, papa Giovanni Paolo II, ha lanciato, qualche giorno fa, un accorato appello ai rapitori implorando la liberazione della giovane donna sequestrata. So, purtroppo, che rivolgere appelli ai sequestratori non basterà per convincere questi nemici senza volto della società a recedere dai loro propositi, che sono quelli di barattare la vita di una persona per un pugno di soldi.

Trattandosi, però, di una piaga che colpisce soprattutto la nostra Isola e mortifica l'intelligenza e la dignità dei sardi, che sono in gran parte onesti e laboriosi, e considerato che in questo momento un figlio della nostra terra, assieme alla sua famiglia, sta vivendo ore drammatiche, chiedo che venga convocata una sessione straordinaria del Consiglio regionale per affrontare questo problema, che tanti danni sta causando alla Sardegna, anche in termini di immagine, e per attivare eventuali iniziative. Da questa Assemblea deve partire un segnale politico forte di aperta condanna, che contribuisca a porre fine a quel tremendo e umiliante reato che è il sequestro di persona.

Si è parlato in questi giorni della possibilità di inasprimento delle pene per i sequestratori, nonché della inefficacia della legge numero 82 del '91, che dispone il blocco dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi, in quanto la forza della disperazione delle famiglie dei sequestrati riesce puntualmente a superare questo ostacolo. Si è parlato anche di altre possibilità e di nuove ini-

ziative per eliminare questa terribile piaga che infanga e danneggia la Sardegna.

Da questo Consiglio, signor Presidente e onorevoli colleghi, deve partire un segnale alto e autorevole capace di arrivare ai palazzi romani, al Parlamento cioè, e di attivare un dibattito politico in grado di rivedere e, se è il caso, di riscrivere una normativa che in questa materia è inadeguata, per non dire controproducente e lesiva dei diritti stessi delle vittime dei sequestri di persona.

PRESIDENTE. Onorevole Ladu, non ho ritenuto opportuno interromperla dato l'argomento particolarissimo, però è fuor di dubbio che si è trattato di un palese strappo al Regolamento. Potrà presentare la sua proposta alla fine dei lavori, ma non è proprio il caso di aprire inopinatamente una discussione su un tema di così grande portata che non è all'ordine del giorno.

Ricordo che nella riunione dei Capigruppo, che si è testé conclusa, è stato concordato di seguire l'ordine del giorno già previsto.

LADU (Popolari). Non ho chiesto di interrompere i lavori, ho fatto semplicemente una proposta.

PRESIDENTE. Sì, ma c'è stato di fatto uno strappo al Regolamento. Non l'ho voluta interrompere per cortesia, però, ripeto, su questo argomento, che non è all'ordine del giorno, non possiamo aprire una discussione adesso. Come ho già detto, potrà presentare la sua proposta alla fine della seduta.

Procediamo alla discussione del disegno di legge numero 211.

Continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge: "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende U.S.L. e aziende ospedaliere"
(211)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 211.

Ha domandato di parlare l'onorevole Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per sollevare una questione pregiudiziale in base all'articolo 86 del Regolamento. Nella sessione precedente si era deciso di non procedere all'approvazione di nessuna legge che comportasse un impegno di spesa per il '97. Il disegno di legge numero 211, invece, comporta un onere a carico della Regione, anche se la copertura finanziaria grava sul fondo sanitario nazionale. Sappiamo, infatti, che i trasferimenti statali risultano in entrata e in uscita nel bilancio regionale, per cui se non è approvato il bilancio regionale neanche i trasferimenti statali possono essere utilizzati. Inoltre, all'articolo 13 *bis* si parla di oneri, ma non li si quantifica. Quindi non si può approvare una legge in cui non sia quantificata esattamente la spesa, perché può trattarsi di diecimila lire o di dieci miliardi. Che tipo di copertura finanziaria è? Di che tipo di legge si tratta se non sappiamo quale spesa comporta e quanto graverà sul fondo sanitario e sul bilancio regionale? Grazie.

PRESIDENTE. A questo riguardo mi corre l'obbligo di precisare che la discussione su questa materia era stata già esaurita, nel senso che questa eccezione era stata già sollevata, il problema era stato risolto e si era passati alla discussione del disegno di legge numero 211. Non possiamo andare a ritroso ogni volta e ridiscutere su questioni già decise.

Se vogliamo che i lavori del Consiglio procedano in modo spedito, agile e produttivo, evitiamo per cortesia tutto questo.

Mi scusi, onorevole Biancareddu, lei ha già parlato su questo argomento.

Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Signor Presidente, mi dispiace insistere sul problema del bilancio, ma certamente noi ci troviamo in una situazione fortemente anomala. Oggi è il 6 marzo e praticamente siamo senza bilancio, quindi l'amministrazione regionale non è in grado né di fare accertamenti per le entrate, né di assumere impegni per le uscite. Giunti a questo punto sarebbe stato più opportuno che la maggioranza avesse approntato rapidamente un disegno di legge per la prosecuzione

dell'esercizio provvisorio anche per il mese di marzo.

Oggi si dice che il bilancio e la finanziaria sono all'esame del potere centrale. E se non venissero ratificati cosa succederebbe? Ci troveremmo ancora a dover amministrare senza essere in grado di accertare entrate e di impegnare uscite.

Questo non mi pare un modo corretto di procedere. Per uscire da queste secche occorre che la maggioranza presenti un disegno di legge di proroga dell'esercizio provvisorio che la Commissione bilancio e programmazione cercherà di esaminare nel più breve tempo possibile, affinché possa essere al più presto approvato in Aula.

PRESIDENTE. C'è stata la precisazione della Giunta al riguardo: stiamo procedendo ad esaminare un disegno di legge che non comporta oneri e che può essere approvato, come avevamo unanimemente deciso, anche nelle more dell'approvazione del bilancio da parte del Governo.

Questa decisione l'avevamo presa in Consiglio regionale nella scorsa seduta. Se l'intento è quello di tornare sui nostri passi, io non sono d'accordo.

Procediamo alla votazione del passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge numero 211.

Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, di fronte all'osservazione di un consigliere regionale che ha posto serenamente, ma con chiarezza, un problema al quale si può avere già trovato soluzione in via informale nella precedente seduta del Consiglio, ma che oggi viene posto a termini di Regolamento, richiamando precisamente l'articolo 86, io ritengo che la soluzione saggia sia quella di mettere in votazione la proposta del collega Biancareddu. All'esito della votazione l'Aula e il Presidente si determineranno sul prosieguo dell'esame del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Non ho capito con esattezza di quale proposta si tratti. Siamo arrivati al-

l'inizio della seduta precisando che la Conferenza dei Capigruppo aveva deciso, senza che ci siano state obiezioni, di proseguire nell'esame dell'ordine del giorno, al primo punto del quale è prevista la continuazione della discussione del disegno di legge numero 211.

La discussione su tutti i temi sollevati oggi dal collega Biancareddu si era conclusa con la determinazione di proseguire nonostante la non approvazione del bilancio. *Repetita iuvant*, ma qualche volta intralciano i lavori, a danno dell'interesse di tutti. Io insisto nel fatto che si debba votare il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge 211.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, occorre fare chiarezza sui compiti della Conferenza dei Capigruppo e sui diritti dei singoli consiglieri. La Conferenza dei Capigruppo è un organo che ha anche la funzione di snellire i lavori del Consiglio ed è arrivata indubbiamente alla conclusione che il disegno di legge 211 sia esaminabile, nonostante la mancata approvazione del bilancio da parte del Governo.

Questa decisione, però, non vincola i singoli consiglieri, i quali possono sollevare benissimo una pregiudiziale. Io ritengo infondata la pregiudiziale posta dall'onorevole Biancareddu, ma egli ha il diritto di insistere e di chiedere una votazione.

PRESIDENTE. Io non ho letto il codice di Giustiniano, ma la logica mi dice che non ha molto senso rimettere in votazione una cosa sulla quale il Consiglio ha già unanimemente deciso. Tuttavia, se il rigido formalismo vuole questo, sia accontentato il rigido formalismo.

Metto in votazione la questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Biancareddu. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)* Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvata)

Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge numero 211.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

CONCAS, *Segretaria*:

TITOLO: "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie".

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CONCAS, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Carloni - Masala

Titolo

Dopo la parola "religiosa" sono aggiunte le seguenti: "spirituale e psicologica". (28)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MASALA (A.N.). L'emendamento numero 28 si intende ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 1

Servizio di assistenza religiosa

1. La presente legge ha per oggetto l'istituzione, in conformità con la legislazione statale vigente e con le norme concordatarie, del servizio di assistenza religiosa nelle aziende sanitarie.

2. Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari e sociali del servizio sanitario regionale, nel rispetto della volontà e libertà di fede dei cittadini, l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

3. Il servizio di assistenza religiosa svolge le proprie funzioni nei confronti dei degenti ricoverati e dei familiari che li assistono, nel rispetto della volontà e della libertà di fede degli utenti.

4. Il servizio di assistenza religiosa è istituito con deliberazione del direttore generale dell'azienda nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dai protocolli d'intesa di cui ai successivi articoli 2 bis e 2 ter. Con la medesima deliberazione sono determinati:

a) i criteri di organizzazione del servizio;

b) le modalità di coordinamento del servizio con i servizi dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero dell'azienda.

5. Il personale della azienda sanitaria può usufruire del servizio di assistenza religiosa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio e salvo il recupero eventuale del tempo destinato all'adempimento delle pratiche di culto.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 1, 2, 4, 15, 16, 17, 21, 29, 22, 25, 26, e 27. Se ne dia lettura.

CONCAS, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Nivoli - Frau - Masala - Usai - Cadoni - Boero - Liori - Biggio - Carloni - Locci

Art. 1

All'art. 1, comma 4 dopo le parole "con la medesima deliberazione" aggiungere: "e con la collaborazione degli assistenti religiosi della struttura". (1)

Emendamento soppressivo parziale Sanna

Nivoli - Frau - Masala - Usai - Cadoni - Boero - Liori - Biggio - Carloni - Locci

Art. 1

Il comma 5 dell'art. 1 è soppresso. (2)

Emendamento soppressivo parziale Secci - Giagu - Casu

Art. 1

Nel comma 5 sono sopprese le seguenti parole: "e salvo il recupero eventuale del temo destinato all'adempimento delle pratiche di culto". (14)

Emendamento sostitutivo parziale Secci - Giagu - Casu

Art. 1

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

Il Direttore generale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai protocolli d'intesa di cui ai successivi art. 2 bis e 2 ter, delibera l'istituzione del servizio di assistenza religiosa. Con la stessa deliberazione sono determinati in collaborazione con gli assistenti religiosi:

- a) i criteri di organizzazione del servizio;
- b) le modalità di coordinamento del servizio con i servizi dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero dell'azienda. (15)

Emendamento sostitutivo parziale Marracini - Randaccio - Pittalis - Lombardo

Art. 1

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore generale nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai protocolli d'intesa di cui ai successivi articoli 2 bis e 2 ter stabilisce con la collaborazione degli assistenti religiosi della struttura:

a) i criteri di organizzazione del servizio stesso;

b) le modalità di coordinamento del servizio religioso con gli altri servizi dei presidi ospedalie-

ri e delle strutture di ricovero dell'azienda. (16)

Emendamento soppressivo parziale Marracini - Randaccio - Pittalis - Lombardo

Art. 1

Il comma 5 dell'art. 1 è soppresso. (17)

Emendamento soppressivo parziale Dettori Ivana - Busonera - Cucca - Scano - Ghirra - Cugini - Usai Pietro

Art. 1

Il comma 5 dell'art. 1 è soppresso. (21)

Emendamento soppressivo parziale Bonesu - Ferrari

Art. 1

Nel comma 5 è soppressa la parola "eventuale". (29)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Masala

Art. 1

Al comma 3° dell'art. 1 dopo le parole "assistenza religiosa" sono aggiunte le seguenti: "spirituale e psicologica". (22)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Masala

Art. 1

Al comma 1° dell'art. 1 dopo la parola "religiosa" sono aggiunte le seguenti: "spirituale e psicologica". (25)

Emendamento soppressivo parziale Carloni - Masala

Art. 1

Al comma 2° dell'art. 1 sono sopprese le parole successive alla espressione "esigenze spiri-

tuali". (26)

Emendamento aggiuntivo Carloni - Masala

Art. 1

Al comma 2° dell'art. 1 dopo le parole "assistenza religiosa" sono aggiunte le seguenti: "spirituale e psicologica". (27)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 1 e 2 ha facoltà di illustrarli.

FRAU (A.N.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento numero 1 tende a far sì che il direttore generale possa istituire il servizio di assistenza religiosa con la collaborazione degli assistenti religiosi della struttura, i quali sicuramente sanno come deve essere organizzato il servizio stesso. Vedo che è stato anche presentato un altro emendamento sostitutivo totale del comma 4, che recepisce anche l'emendamento presentato dal nostro Gruppo.

L'emendamento numero 2 è soppressivo del comma 5, di cui si è parlato tanto nella discussione generale. Ho notato che anche altri Gruppi hanno presentato emendamenti tendenti a sopprimere in modo parziale o totale questo comma, perché fermo restando che a tutt'oggi il personale dell'azienda sanitaria che, pur essendo in servizio, ha voluto usufruire del servizio di assistenza religiosa l'ha potuto fare, credo che lasciando il comma 5 si burocratizzerebbe eccessivamente la situazione.

Pertanto, al fine di consentire che il personale delle aziende sanitarie non sia diverso da quello di qualsiasi ente o società pubblica o privata, è opportuno eliminare questo comma, anche per non creare intralci al servizio di assistenza religiosa stesso. Grazie.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 17 e 21 sono dell'identico tenore dell'emendamento numero 2, testé illustrato, quindi si considerano anch'essi illustrati.

Uno dei presentatori dell'emendamento numero 14 ha facoltà di illustrarlo.

SECCI (Popolari), *relatore*. Si intende ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 15 ha facoltà di illustrarlo.

SECCI (Popolari), *relatore*. Presidente, intervengo brevemente per dire che l'emendamento numero 15 attiene alla stessa materia trattata nell'emendamento numero 16. Quest'ultimo emendamento, quindi, d'accordo con il collega Marracini, che ne è il primo firmatario, non verrà discusso.

Con l'emendamento numero 15 si intende riformulare il comma 4 dell'articolo 1, mantenendone invariata la sostanza. Rimane, cioè, assolutamente invariata la volontà della Commissione, ma viene meglio evidenziato che il direttore generale, nel rispetto degli accordi stabiliti, opera d'accordo con gli assistenti religiosi per l'organizzazione del servizio di assistenza religiosa. Questo è il contenuto.

PRESIDENTE. Se i firmatari dell'emendamento numero 16, coincidente con l'emendamento numero 15, concordano con quanto detto dall'onorevole Secci, l'emendamento numero 16 si intende ritirato.

MARRACINI (F.I.). Ritiro l'emendamento numero 16.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 29 ha facoltà di illustrarlo.

BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, io sono rimasto stupito dall'illustrazione dell'emendamento numero 2 fatta dall'onorevole Frau, e se il risultato fosse quello che egli ha detto, l'emendamento numero 29 si sarebbe anche potuto ritirare, ma ritengo che le conseguenze siano diametralmente opposte a quelle che affermava l'onorevole Frau.

Con la soppressione del comma 5 dell'articolo 1 diventa perseguibile, in base al principio che la prestazione lavorativa va svolta per tutto

l'orario di servizio, chi, durante l'orario di lavoro, "perde tempo" per praticare atti di culto. Effettivamente a me sembra che il risultato non sia quello di consolidare prassi esistenti. Se vogliamo consolidare prassi esistenti specificiamo che "per la partecipazione del personale al servizio di assistenza religiosa restano ferme le consuetudini in atto". Ma in questo caso affermeremmo il diritto e anzi la facoltà del personale di partecipare alle funzioni religiose durante l'orario di servizio, ovviamente compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Io, invece, ritengo che la permanenza di questo comma sia essenziale e che la sua soppressione determinerebbe l'affermarsi di un pericoloso sistema. Non riconoscendo la prassi consolidata si nega qualcosa che da sempre è connotato con l'assistenza sanitaria ospedaliera.

Storicamente l'assistenza ospedaliera nasce dagli ordini religiosi; l'assistenza agli infermi è dunque connotata alla religione, all'adempimento di un dovere religioso. Oggi che l'assistenza è praticata, in gran parte, da personale assunto con rapporto di impiego, e non con rapporto volontaristico, credo che non dobbiamo comunque cancellare la necessità spirituale di questo personale, sottoposto ogni giorno ad uno stress, perché assistere l'umanità sofferente, assistere chi è sul punto di morte, necessita sicuramente di ideali più alti che non lo stipendio il 27 del mese.

Riconoscere, quindi, la facoltà del personale di poter praticare atti di culto durante gli orari di servizio credo sia essenziale e non contrasti con il diritto dell'amministrazione di esigere prestazioni piene. L'emendamento ha proprio la funzione di prevedere il recupero del tempo dedicato alle pratiche religiose, per dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. La soppressione del comma 5 aprirebbe, a mio avviso, pericolose vie e l'attività religiosa negli ospedali potrebbe venire perseguita da qualche direttore generale ansioso di recuperare quei pochi minuti che il dipendente dedica a Dio e non a Cesare.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori sono assenti, gli emendamenti numero 22, 25 e 27 si danno per illustrati.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

SECCI (Popolari), relatore. Presidente, il mio intervento potrebbe contenere qualche imprecisione perché non so esattamente quali emendamenti sono stati ritirati.

Sull'emendamento numero 1 il parere è contrario, perché la stessa materia è trattata nell'emendamento numero 15, sul quale invece esprimo parere favorevole. Il parere è favorevole anche sull'emendamento numero 2, che sopprime il comma 5. Vorrei, però, spiegare brevemente il motivo di questo accoglimento che riguarda anche il contenuto degli emendamenti numero 17 e 21.

Nel corso della discussione in Commissione su questo disegno di legge uno dei punti più controversi è stato appunto il comma 5 dell'articolo 1, e la formulazione che si era trovata sembrava dare la risposta migliore. Però, il problema dell'eventuale recupero del tempo utilizzato per assistere alle funzioni religiose è sembrato, nella riunione della Commissione che si è tenuta venerdì scorso, durante i lavori del Consiglio, un appesantimento. In altre parole, nessuno ci obbliga a normare una prassi che si è instaurata nei luoghi di cura e che può continuare nelle forme in cui si è consolidata, senza che la legge ne preveda un'individuazione ulteriore, perché la Commissione, all'unanimità, ha ritenuto che una precisazione in questo senso creerebbe in Aula tutta una serie di posizioni tra loro contrastanti che potrebbero pregiudicare l'andamento tranquillo e sereno dell'esame e dell'approvazione del provvedimento complessivo.

Con questo spirito, dunque, esprimo parere favorevole all'emendamento numero 2. L'emendamento numero 14 è ritirato; l'emendamento numero 15 è stato da me già illustrato; l'emendamento numero 16 è stato ritirato in quanto simile al 15, mentre gli emendamenti numero 17 e 21, che hanno lo stesso contenuto dell'emendamento numero 2, si intendono ritirati. Per le ragioni che ho espresso naturalmente l'emendamento numero 29, che al comma 5 prevede l'eliminazione della parola "eventuale" e stabilisce quindi l'obbligo del recupero del tempo utilizzato

dal dipendente per assistere alle funzioni religiose, diventa superfluo, per cui non lo si accoglie. Sugli emendamenti numero 22, 25, 26 e 27, di cui è primo firmatario il collega Carloni, il parere è contrario, perché tendono alla predisposizione di una legge di tipo diverso da quella che è stata proposta, anche in contrasto con quanto previsto dalla legge nazionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA PAOLO (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.* Essendo stati discussi in Commissione tutti gli emendamenti, concordando il parere su di essi, la Giunta si adegua a quanto già detto dal relatore del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biancareddu. Ne ha facoltà.

BIANCAREDDU (F.I.). Signor Presidente, colleghi, volevo cercare di dare un senso all'emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 1. Come puntualmente e acutamente ha precisato il collega Bonesu, vi è una consuetudine che permette ai dipendenti delle ASL di partecipare alle funzioni religiose oppure di rivolgersi al cappellano dell'ospedale per le eventuali necessità. Quindi, giusto perché la consuetudine è norma non scritta, eliminando il comma 5 si dà pieno spazio alla consuetudine, che consiste appunto in un comportamento generale ed uniforme.

Se è vero che questa pratica si svolge da anni e i responsabili delle aziende sanitarie non hanno mai fatto obiezioni, la si potrà continuare a svolgere in ampia serenità e secondo il buon senso. Invece, mettere per iscritto una norma quale quella del comma 5 in termini tecnici costituisce una grave violazione del diritto costituzionale all'uguaglianza, in quanto si permetterebbe ai dipendenti delle ASL di andare a messa e di usufruire dell'assistenza religiosa durante l'orario di lavoro, il che non è permesso né ai metalme-

canici, né ai minatori, né agli impiegati delle poste, cioè a nessun'altra categoria di lavoratori. Quindi è vero che all'interno di un'azienda sanitaria l'assistenza religiosa assume un'importanza particolare per i pazienti e per il personale che li assiste, però, ripeto, mettere per iscritto che questa categoria di lavoratori può usufruire dei servizi religiosi durante l'orario di lavoro è incostituzionale, perché viola il principio di uguaglianza dei lavoratori di fronte alla legge, in base al quale tutti devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non si può permettere ad una sola categoria di andare a messa durante l'orario di lavoro mentre tutti gli altri lavoratori devono sacrificarsi nelle miniere, nelle fabbriche, nei loro posti di lavoro, e aspettare la domenica o la mattina presto per andare a messa. Equivarrebbe a mettere per iscritto un privilegio che, secondo me, potrebbe sollevare questioni di costituzionalità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, gli emendamenti numero 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 si intendono ritirati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Signor Presidente, intervengo per significare che il nostro Gruppo voterà compatto contro l'emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 1, perché intende mantenere questo comma così come approvato dalla Commissione, per i motivi già esposti nel corso della discussione generale.

Io non sono assolutamente d'accordo con le considerazioni giuridiche esposte poc'anzi dal collega Biancareddu per due motivi: prima di tutto perché si tratta di servizi religiosi che vengono svolti nel luogo di lavoro del personale in questione; in secondo luogo perché va considerato che la presenza del personale è necessaria perché ci sia una garanzia di assistenza ai pazienti che vogliono - ed è un loro diritto che questo disegno di legge intende rendere effettivo - partecipare alle manifestazioni di culto. Non mi pare

che sussistano motivi di ordine costituzionale che si oppongano alla concessione di questa possibilità per il personale di assistenza sanitaria. Ma quello che vorrei sottolineare è che mi sembra veramente un'argomentazione assurda, direi che è un modo "all'italiana" di affrontare un problema, perché anziché cercare di risolverlo in maniera esplicita, si tace sapendo che esiste una prassi che continuerà nel tempo, purché non lo si dica in legge. Questo è un comportamento che, come legislatore, certamente non posso approvare.

Vorrei fare un'ultima considerazione: la volontà della Commissione nell'approvare questo comma, dal punto di vista legislativo, è stata chiara e palese. E allora, con la soppressione di questo comma mediante questo emendamento, presteremmo senz'altro il fianco all'interpretazione secondo la quale quella volontà iniziale del legislatore, cioè la concessione di questa facoltà personale di assistenza, viene disconosciuta con questo emendamento soppressivo. Chi segue l'iter di questa legge può pertanto dire: "Il Consiglio ha ritenuto di bocciare la possibilità per il personale di assistenza di usufruire di questa facoltà che la legge intendeva concedere".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ivana Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, intervengo in ordine all'emendamento che sopprime il comma 5 dell'articolo 1. In Commissione, come ha detto il suo ex presidente, il collega Secci, si è discusso a lungo, perché effettivamente si tratta di una materia su cui non si può decidere attraverso i numeri, ma su cui ciascuno di noi deve esprimersi in base anche a una consuetudine, al suo pensiero e alla sua esperienza politica.

Noi siamo favorevoli alla soppressione del comma 5 dell'articolo 1, e vogliamo distinguere due casi in particolare. Collega Macciotta, non siamo contrari a che l'assistenza religiosa venga praticata all'interno degli ospedali, e neanche alla possibilità per il personale infermieristico, o qualsiasi altro operatore della sanità che accompagna il malato, di recarsi in chiesa. L'infermiera,

l'operatore o l'operatrice della sanità che accompagna il malato a seguire la messa è in servizio; non gli si sta concedendo una facoltà, perché è in servizio. Di conseguenza tutti coloro che svolgono questa mansione non sono tenuti a recuperare. E' diverso invece il caso del personale in servizio che si reca in chiesa per seguire la cerimonia religiosa, perché in quel momento ha abbandonato il servizio. Vi potrebbe essere un'urgenza, ve ne sono sempre in un reparto ospedaliero, dei momenti in cui comunque è necessaria la presenza di qualcuno, e può capitare anche casualmente e improvvisamente.

Sono convinta, tra l'altro, che questo comma violi il principio di uguaglianza dei cittadini e delle cittadine, dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto alla legge. Non può essere concessa solo ed esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici della sanità una possibilità che non è accordata, per esempio, ai lavoratori e alle lavoratrici dei grandi magazzini che aprono anche la domenica. Costoro si alzano alle 6 del mattino, vanno ad ascoltare la messa e poi si recano regolarmente a lavoro. I turni del personale ospedaliero sono di 6 ore e 40, anche se qualche volta, è vero, possono prolungarsi. Le messe, la domenica, si dicono praticamente ogni ora, e nessuno impedisce loro di seguire le funzioni religiose. Per cui non è vero che solo i lavoratori della sanità si trovano nella impossibilità di praticare il proprio credo. Ritengo, invece, che di fatto, il comma 5 introduca una disuguaglianza reale fra tutti i lavoratori e le lavoratrici, consentendo a una sola categoria di seguire, in orario di servizio, le funzioni religiose, mentre altre categorie, non avendo questa possibilità, lo fanno al di fuori dell'orario di servizio.

E' una questione di uguaglianza sostanziale, per cui noi voteremo a favore dell'emendamento numero 2.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, colleghi, l'intervento dell'onorevole Dettori conferma che lo spirito che ha mosso emendamenti formalmente identici è però profondamente diverso, pertanto resta immutata la mia volontà di

votare contro questo emendamento soppressivo, perché secondo l'interpretazione della collega è vietato al personale abbandonare il servizio. Cioè, quella consuetudine che negli interventi dei colleghi Frau e Biancareddu si voleva preservare non facendo intervenire la legge, viene in effetti abrogata secondo l'osservazione dell'onorevole Dettori, che, devo riconoscere, è formalmente esatta, perché la consuetudine è effettivamente fonte del diritto, ma è fonte del diritto subordinata alle leggi. Oggi vi sono leggi molto precise, per le quali non sono concedibili riduzioni dell'orario di lavoro. Quindi anche questo provvedimento, una volta diventato legge prevarrà sulla consuetudine che consente agli operatori sanitari l'adempimento di pratiche di culto durante l'orario di lavoro. Non vi è dubbio che chi abbandona il lavoro sia perseguibile, quanto meno dal punto di vista disciplinare, indipendentemente dalla finalità. Credo, quindi, che la soppressione di questo comma, anziché dare vitalità alla consuetudine, finirà per abrogare anche la consuetudine, in quanto altre leggi di fatto la sopprimono.

Quanto al discorso della disparità di trattamento fra i lavoratori, mi sembra che si stia dando un'interpretazione che urta con l'interpretazione che la Corte Costituzionale ha sempre dato dell'articolo 3: uguaglianza non vuol dire uguale trattamento prescindendo dalle condizioni di fatto; uguaglianza vuol dire anche differenza, se vi sono motivi che giustificano la differenza. Mi sembra che fra il vendere maglieria e l'assistere gli infermi e i morituri ci sia una bella differenza e che le necessità di assistenza spirituale siano ben diverse.

Se si vuole risolvere il problema probabilmente occorre riformulare diversamente la norma, per esempio stabilendo che: "Sono fatte salve le consuetudini in materia di partecipazione del personale alle funzioni religiose". Credo che questo servirebbe a preservare il diritto di questi dipendenti e nello stesso tempo far prevalere la consuetudine recependola in legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ghirra. Ne ha facoltà.

GHIRRA (Progr. Fed.). Io temo che il Consiglio regionale stia perdendo l'occasione per fare un dibattito su una buona legge. Ricordo a tutti i colleghi che questa legge nasce - e il nostro Gruppo si è impegnato fortemente per sostenerla - dalla esigenza di garantire l'assistenza religiosa agli ammalati, a chi non sta bene, a chi soffre negli ospedali, per cui far diventare il centro della legge un tema tutto sommato marginale mi sembra sbagliato o strumentale.

Io riporterei l'attenzione del Consiglio sul nucleo del provvedimento e chiederei a tutti i colleghi, in particolare al collega Macciotta, di cogliere l'esatto senso dell'emendamento soppressivo del comma 5, che non è assolutamente volto a impedire alcuna consuetudine o alcun diritto, tanto meno a impedire l'assistenza, perché noi riteniamo, e mi sembra ovvio, che chi accompagna un paziente e insieme a lui partecipa alla celebrazione della messa sia da considerare totalmente in servizio. Ci sembra sbagliato introdurre un diritto particolare per questi lavoratori a partecipare alle funzioni liturgiche durante l'orario di lavoro, perché allora non si capisce, come diceva il collega Biancareddu, per quale ragione si debba negare questa possibilità ad altre categorie di lavoratori.

In conclusione credo che non sia il caso di introdurre norme che ledono i principi generali del diritto. Il Consiglio può, pertanto, proseguire nell'esame del provvedimento superando questo piccolo scoglio e tornando al tema vero che è quello dell'assistenza religiosa a chi sta male.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, intervengo brevemente per dire che il collega Bonesu ha ragione nell'affermare che talvolta emendamenti identici sono animati da spiriti diversi. Spiriti, anima, siamo proprio in materia giusta! In sede di dichiarazione di voto esprimerò appieno il mio pensiero su ciò che ha animato veramente questa legge, che dal punto di vista concettuale è incontestabile.

E' vero che ci sono diversità, ma sono dovute al fatto che già da oggi, anche in questa mate-

ria, è aperta la campagna elettorale per accaparrarsi le simpatie di questa o di quella parrocchia, o di questo o quel tal altro prelato.

Ora, caro onorevole Macciotta, a lei che è persona stimabilissima, al di sopra di ogni sospetto e al di sopra della media dei politicanti, me compreso, voglio porre una domanda: come si concilia il suo discorso? In altre parole, chi assiste gli assistenti sanitari? Dal suo ragionamento si evince che vi è la necessità di assistere gli assistenti sanitari, non quelli spirituali, i quali non sono in discussione.

Devo dire che Alleanza Nazionale, nella sua storia, anche come Movimento Sociale Italiano, in questa materia, non ha avuto e non ha niente da imparare, ma al contrario ha tanto da insegnare.

E allora, onorevole Macciotta, se dovesse passare la sua posizione e quella dell'onorevole Bonesu, che sono contrarie all'accoglimento dell'emendamento numero 2, suggerisco ai direttori degli ospedali di curare bene le tabelle dei diversi ospedali, affinché il servizio di chiamata d'urgenza per il personale funzioni a dovere, soprattutto per quel personale che usufruisce della possibilità di seguire le funzioni religiose durante l'orario di lavoro.

Dico questo perché proprio negli ospedali è dovuta la presenza, almeno per le urgenze, di personale che possa assistere, spiritualmente e fisicamente, chi ne ha veramente bisogno. Se diamo la scusa a una parte del personale medico e paramedico di assentarsi dal posto di lavoro creiamo questa ipotetica possibilità di una mancata reale assistenza sanitaria in determinati momenti.

Quindi *nulla quaestio* per quanto riguarda l'assistenza religiosa, è solo una questione puramente pratica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Liori. Ne ha facoltà.

LIORI (A.N.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soprattutto sul tema che sta dividendo un po' l'Aula, così come è capitato anche in Commissione. Mi trovo d'accordo con l'impostazione esposta dal collega Ghirra, cioè

che fundamentalmente noi dobbiamo discutere dell'assistenza religiosa ai malati, e quello che l'Assemblea si accinge ad approvare è un buon provvedimento di legge. E' chiaro, però, che la formazione giuridica dell'onorevole Bonesu e quella legalista, anche se sicuramente diversa, dell'onorevole Macciotta, che si affidano alle norme su tutto, rischiano di dividere l'Aula e di creare problemi anche a chi vuole usufruire di questo servizio che si intende istituire.

In effetti, io non voglio fare il Ponzio Pilato della situazione e lavarmene le mani, chiedendo l'abrogazione *tout court* del comma 5, però rischiamo veramente di creare problemi a qualcuno con l'introduzione di norme che in effetti interessano poche persone.

Chi ha esperienza di reparti ospedalieri per avervi lavorato per molti anni, sicuramente concorda con me sul fatto che della Messa domenicale usufruiscono solo quegli operatori, sicuramente non tutti praticanti, che occasionalmente, poche volte l'anno, hanno la necessità di lavorare in giorno festivo, quando, peraltro, la mole di lavoro è ridotta, perché di solito i pazienti che possono tornare a casa o vengono dimessi il fine settimana; anche il personale è ridotto: è presente un solo medico in ogni reparto, oltre al medico di guardia. Insomma, anche gli infermieri fanno servizio ridotto, quindi la partecipazione alla messa interessa veramente poche persone. Stiamo veramente facendo una grande discussione intorno a un piccolo problema.

Quindi credo che, in effetti, non certo per cercare simpatie che non esistono, nessuno di noi qui credo che sia andato per parrocchie in cerca di voti, proprio per evitare di creare problemi a chicchessia, il comma 5 dell'articolo 1 vada soppresso in modo che il servizio continui a funzionare facendo affidamento sul buon senso delle persone, e finora tutto sommato questa prassi non ha creato problemi. Non ricordo che a nessuno sia mai stato negato di allontanarsi momentaneamente dal posto di lavoro, così come non si nega a nessuno talvolta di fare una piccola commissione, o di spostarsi dal reparto anche per motivi personali. Tutto ciò rientra nella sfera personale e non toglie sicuramente valore al servizio che ciascuno presta. E questo è anche nello

spirito della legge, infatti il comma recita "compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di esercizio. Insomma, è meglio che si continui così come si è sempre fatto, perché almeno siamo sicuri di non creare problemi a nessuno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Intervengo molto brevemente, signor Presidente, per invitare il Consiglio a una riflessione non conflittuale, diciamo una riflessione unitaria. Questa è una legge che affronta, a nostro giudizio, in modo serio una grande questione, quella dell'assistenza religiosa a persone che vivono in luoghi - sia detto senza retorica, ma questa è la realtà - che spesso sono una concentrazione di angosce, di sofferenza umana, di fasi della vita, diciamo, segnate da una forte tensione psicologica e fisica.

Noi, cattolici e non cattolici, credenti e non credenti, dobbiamo affrontare questi argomenti - e mi pare che lo stiamo facendo - anche con un senso di intensa solidarietà umana, con la consapevolezza che stiamo esercitando una funzione legislativa, e con un'attenta sensibilità rispetto ai problemi della coscienza religiosa, che non è patrimonio esclusivo di chi è credente: anche chi non è credente spesso manifesta una spiccata attenzione alla problematica religiosa.

Riprendendo le considerazioni fatte dai colleghi Dettori, Ghirra e altri, vorrei dire: cari colleghi, non appesantiamo questa legge, che è di grande livello, con norme discutibili; non deprimiamola banalizzando le questioni.

E' del tutto evidente, e non servono contorcimenti giuridici, che il ricoverato ha diritto ad essere assistito, dal punto di vista sanitario, durante le cerimonie religiose. Questo mi pare un fatto incontrovertibile. E l'assistenza prestata dagli operatori in quella circostanza è lavoro, che nel quadro dell'attuale ordinamento può non rientrare nella consuetudine, ma essere autorizzato dalle autorità competenti. Sarebbe strano se così non fosse. Detto questo non comprendo dove sia il problema. Il fatto che un dipendente della ASL, che lavora in un ospedale, possa partecipare alle funzioni religiose nell'arco del suo ora-

rio di servizio, anche con eventuale recupero, per soddisfare un suo legittimo, ma personale bisogno, non è giustificato in legge - ragioniamo cercando di cogliere l'oggettività delle questioni - e sarebbe fonte di una disparità di trattamento che noi non possiamo codificare.

Io dubito persino della legittimità costituzionale di una norma del genere, perché introdurrebbe una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori in merito alla partecipazione a momenti di culto.

Chiarito che il ricoverato ha diritto di essere assistito durante le cerimonie religiose, credo che il problema sia chiuso. Quindi, nel ribadire il nostro sostegno pieno a questo provvedimento perché lo riteniamo estremamente importante, manteniamo fermo il nostro emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (A.N.). Comunico che l'emendamento numero 1 si intende ritirato in quanto compreso nell'emendamento numero 15.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione degli emendamenti nel seguente ordine: prima l'emendamento numero 2, che è stato accolto dal relatore e dalla Giunta ed è coincidente con gli emendamenti numero 17 e 21, per cui approvando l'emendamento numero 2 si accoglie anche il contenuto degli emendamenti 17 e 21; successivamente gli emendamenti numero 29 e 15, infine l'articolo 1.

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Con l'approvazione dell'emendamento numero 2 decade l'emendamento numero 29.

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 2

Standard del personale di assistenza religiosa

1. La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti-letto dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero esistenti nel territorio regionale in modo tale che vi sia un assistente religioso ogni 200 posti-letto, salvo quanto disposto dai commi successivi.

2. Ogni azienda sanitaria dotata di un presidio ospedaliero o altra struttura di ricovero deve avere almeno un assistente religioso.

3. Per i presidi ospedalieri che superano i 1200 posti-letto, il numero di assistenti religiosi è incrementato di una unità ogni 350 posti-letto. Il parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia.

4. Le intese previste dall'articolo 2 bis della presente legge possono prevedere parametri inferiori in considerazione della dislocazione delle strutture.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 2 bis

Protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale Sarda

1. La Regione stipula, per il culto cattolico, con la Conferenza Episcopale Sarda un protocollo d'intesa concernente i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Nivoli - Frau - Masala - Usai - Cadoni - Boero - Liori - Biggio - Carloni - Locci

Art. 2 bis

Nell'art. 2 bis le parole "nelle funzioni" sono sostituite con le parole "del servizio". (3)

Emendamento sostitutivo parziale Marracini - Randaccio - Pittalis - Lombardo

Art. 2 bis

Alle parole "esercizio delle funzioni di assistenza religiosa" sostituire con le parole "esercizio del servizio..." si tratta di vero servizio secondo le leggi. (18)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 3 ha facoltà di illustrarlo.

FRAU (A.N.). Signor Presidente, si tratta di un emendamento tecnico, con il quale chiediamo che le parole "delle funzioni" vengano sostituite con "del servizio", perché secondo la legge si tratta di un servizio a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 18 ha facoltà di illustrarlo.

MARRACINI (F.I.). Se si mantiene l'emendamento numero 3, ritiro l'emendamento numero 18, che è simile.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere

sull'emendamento numero 3 ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

SECCI (Popolari), *relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 3, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA PAOLO (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 2 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 ter.

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 2 ter

Protocolli d'intesa per i culti non cattolici

1. Per i culti diversi da quello cattolico la Regione stipula con le autorità religiose competenti per il territorio regionale protocolli d'intesa concernenti i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa, nonché :

a) le quote di presenza di assistenti religiosi spettanti al singolo culto in rapporto al numero di aderenti nel territorio regionale;

b) l'azienda sanitaria di riferimento di ciascun assistente religioso, in relazione alla dislocazione sul territorio regionale degli aderenti al culto.

PRESIDENTE. A questo articolo sono sta-

ti presentati gli emendamenti numero 4 e 5. Se ne dia lettura.

CONCAS, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Frau - Sanna Nivoli - Masala - Usai Edoardo - Cadoni - Boero - Liori - Biggio - Carloni - Locci

Art. 2 ter

All'art. 2 ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. L'assistenza religiosa deve essere assicurata solamente per quei cittadini di altra fede purché appartenenti a gruppi religiosi con almeno 50.000 aderenti sul territorio della Regione. (4)

Emendamento sostitutivo parziale Frau - Sanna Nivoli - Masala - Usai - Cadoni - Boero - Liori - Carloni - Biggio - Locci

Art. 2 ter

Al primo comma dell'art. 2 ter le parole "delle funzioni" sono sostituite con le parole "del servizio". (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Frau per illustrare entrambi gli emendamenti.

FRAU (A.N.). Per quanto riguarda l'emendamento numero 5, e così anche per qualche altro emendamento che discuteremo in seguito, valgono le cose dette precedentemente. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento numero 4 dovremo stare molto attenti nel momento in cui approveremo questo disegno di legge, perché in esso si fa riferimento anche ai culti non cattolici, ma non si chiarisce che cosa si intende per "altri culti", né si stabiliscono dei paletti ben precisi.

Durante la discussione generale ho detto che in quest'ultimo periodo sono comparsi alcuni gruppi, appartenenti a confessioni religiose che non erano mai state presenti in Sardegna. Questi gruppi hanno spesso fatto parlare di sé per attivi-

tà non religiose, che hanno dato luogo a implicazioni anche di carattere giudiziario. Mi chiedo: che caratteristiche prettamente religiose dovrebbero avere queste confessioni perché sia ritenuta necessaria una loro presenza all'interno delle strutture sanitarie? Sarebbe opportuno fare chiarezza su questo aspetto, perché mentre il disegno di legge della Giunta metteva un paletto ben preciso, e infatti nella relazione di accompagnamento si diceva che sarebbe stato assicurato il diritto all'assistenza religiosa ai gruppi con più di 100.000 adepti nel territorio regionale, nel testo esitato dalla Commissione questo paletto, chiamandolo così, è scomparso.

Questo è un concetto che deve essere chiarito perché altrimenti l'amministrazione regionale, in base a questa legge, dovrebbe dare la possibilità a tutti i gruppi, anche a quelli minoritari, seppure avessero un solo adepto, di praticare l'assistenza religiosa nelle strutture sanitarie. Non sto dicendo che gli aderenti a questi gruppi non abbiano diritto ad un'assistenza religiosa, ma è evidente che all'interno delle strutture sanitarie si creerebbe il caos. Intanto perché nell'articolo si parla di ruolo, e quindi all'interno di una struttura con più di 200 posti letto un qualsiasi gruppo, cristiano o no, avrebbe un proprio rappresentante in ruolo, inoltre sarebbe opportuno e necessario per queste nuove confessioni religiose predisporre locali adatti all'espletamento delle funzioni religiose, e sappiamo che cosa questo comporterebbe.

A mio avviso, è opportuno, prima che si verifichino contenziosi gravi, che porterebbero sicuramente le Aziende Sanitarie Locali in tribunale, fare chiarezza, perché sono certo che ripareremo ancora, e per lungo tempo, di questa legge e il popolo sardo dovrà pagare fior di quattrini proprio per la mancanza di chiarezza.

Ecco perché noi abbiamo presentato un emendamento in cui si riconosce ai gruppi religiosi con almeno 50 mila aderenti, cioè la metà rispetto alla proposta della Giunta, la possibilità di praticare l'assistenza religiosa nelle case di cura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, l'accoglimento da parte del Consiglio regionale di questo emendamento, o il non accoglimento, è la reale cartina di tornasole di chi vuole la confusione o di chi non la vuole e, soprattutto di chi, da cristiano come il sottoscritto, desidera innanzitutto tutelare la propria religione, non rispetto alle altre religioni consistentemente presenti e monoteiste, le più conosciute nel mondo, bensì nei confronti di quelle sette pseudoreligiose che avrebbero così la possibilità di introdurre persino riti satanici nelle case di cura. Il rito satanico, infatti, per quanto perverso, potrebbe configurarsi comunque come assistenza spirituale. E allora, visto che si sta normando in questa materia, l'accoglimento del nostro emendamento ha un chiaro significato e non consente ai vari mestatori da campagna elettorale di dire che Alleanza Nazionale è contro la sua storia, la sua spiritualità, la sua religiosità, quella vera.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'emendamento numero 4 non è stato espresso il parere del relatore e della Giunta, però io mi dichiaro comunque contrario e, anzi, ritengo questo emendamento improponibile, perché l'articolo 3 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini *uti singuli* il diritto al pari trattamento sotto il profilo religioso. Il limite dei 50 mila è, tra l'altro palesemente assurdo, perché le religioni che sono praticate in Sardegna hanno un numero di aderenti molto inferiore, però nessuno dubita che esista per ciascuna un nucleo consistente. Credo che il movimento più consistente, dopo la religione cattolica, sia quello dei testimoni di Geova, che saranno 3 o 4 mila circa. La stessa comunione ortodossa credo che non superi i 1000 aderenti, anche se dispone di tre centri, e cioè quelli di Quartu, Marrubiu e Alghero.

In effetti, siamo ben lontani dal temere l'insediamento di sette o cose di questo genere. Ritengo che la spiritualità dei sardi si sia sempre rivolta in termini corretti alla divinità. Una preoccupazione, però, mi sembra fondata: la norma

che regola le convenzioni prevede praticamente un rapporto a tempo pieno, che non mi sembra giustificato per tutte le religioni diverse da quella cattolica. Cioè, il numero degli aderenti che chiederanno il servizio, tanto più divisi per singole ASL, mi sembra che non giustifichi assolutamente i rapporti convenzionali a tempo pieno. I rapporti convenzionali dovrebbero tener conto delle necessità dei fedeli e quindi avere un costo economico limitato alle necessità. Per cui credo che occorra intervenire sulla norma che prevede le convenzioni.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti numero 4 e 5 ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

SECCI (Popolari), relatore. Per quanto attiene all'emendamento numero 5 il parere della Commissione è favorevole. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento numero 4 mi sembra che si stia correndo il rischio, signor Presidente, come altre volte è successo in questo Consiglio, che il mancato approfondimento della materia da parte dei colleghi - non vuole essere un richiamo a nessuno - possa consentire un allargamento della discussione e la divisione su cose che non ci trovano assolutamente divisi. A me sembra che voler spostare la discussione di questa legge verso differenziazioni di natura politica non abbia molto significato. Questo non è comunque avvenuto in Commissione e lo devo testimoniare.

La discussione che si è svolta intorno al limite dei 100.000 aderenti, secondo la proposta della Giunta, o dei 50.000, come indicato nell'emendamento numero 4, mi sembra basata più su un numero che su un concetto, perché bisognerebbe capire in virtù di che cosa - e non ho sentito nessuna spiegazione in tal senso - si stabilisce 50.000 invece che un qualsiasi altro numero. Noi abbiamo normato in dettaglio quello che conosciamo, e cioè l'espressione del culto cattolico all'interno dei luoghi di cura. Siccome c'è una norma, che qualcuno ha richiamato, che consente anche agli aderenti ad altri culti di avere gli stessi diritti, stiamo cercando di regolare questo aspetto. Non è stata stabilita nessuna dimensione in particolare, per la cui definizione rimandiamo all'intesa tra la

Regione e le confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano. Non le sette sataniche, quindi, e questo è specificato nella norma di carattere generale, onorevole Frau, non possiamo ribadirlo in ogni articolo.

Questo è il senso della norma, che è stata introdotta soltanto per rendere più gestibile e più coordinabile un problema che altrimenti resterebbe indefinito. Non si vogliono creare assistenti a tempo pieno, perché è chiaro che una norma precisa dirà che gli assistenti a tempo pieno sono previsti soltanto per la religione cattolica, in quanto non vi sono altre confessioni religiose di dimensioni tali da giustificare la presenza di assistenti a tempo pieno. Per quanto riguarda le altre confessioni si intende solo consentire a chi abbia bisogno, e qualora sia riconosciuta la validità della richiesta, di avere un'assistenza religiosa. In questo senso e per queste ragioni il parere sull'emendamento numero 4 è contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 4 e 5 ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA PAOLO (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Per quanto riguarda l'emendamento numero 4 la Giunta si rimette al Consiglio; accoglie, invece, l'emendamento numero 5.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, indubbiamente la formulazione usata nell'emendamento numero 4 desta delle perplessità, perché investe un problema di principio che non può essere sottaciuto. E' di tutta evidenza che il cittadino italiano, in quanto tale, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, deve avere tutti i diritti, compreso quello dell'assistenza religiosa. Il problema che si vuole affrontare è invece di diversa portata: non si intende negare il diritto all'assistenza religiosa a nessuno, ma si vuole semplicemente disciplinare le modalità attraverso le quali l'assistenza religiosa verrà garantita, a carico del-

la collettività, nell'ambito delle strutture sanitarie.

Non comprendo, quindi, la reazione vivace del presidente della Commissione in merito all'emendamento numero 4, che forse non è stato illustrato in modo esauriente...

SECCI (Popolari), *relatore*. Ex presidente!

MASALA (A.N.). Ex presidente, chiedo scusa. In ogni caso l'emendamento tende a ripristinare un principio che la Giunta aveva accolto. E allora dove sta la mancanza di riflessione? Se sta nel consigliere Frau che ha proposto l'emendamento è un conto, ma se questa mancanza di riflessione è anche nella proposta della Giunta allora la cosa mi preoccupa alquanto, perché evidentemente la Giunta avrebbe presentato all'esame della Commissione e del Consiglio un disegno di legge sul quale non avrebbe abbondantemente riflettuto. Invece io credo che la Giunta abbia riflettuto abbastanza seriamente, perché in realtà si tratta di introdurre nel sistema sanitario una disciplina che vuole regolamentare il servizio di assistenza religiosa, anche, come è stato detto, per i culti diversi da quello cattolico. Si tratta di vedere di quale onere la Regione, e quindi la collettività, dovrà farsi carico per garantire i servizi di assistenza religiosa agli adepti di religioni diverse da quella cattolica, e se per costoro debba essere prevista la medesima disciplina di chi aderisce alla religione cattolica, vale a dire la stragrande maggioranza della popolazione sarda.

Allora non è fuori luogo prevedere e pretendere che venga ripristinato quello che l'onorevole Frau ha chiamato paletto, che la Giunta - e sottolineo, la Giunta - a seguito di una approfondita analisi della questione (e presumo anche alla luce di una conoscenza dei dati che noi non abbiamo) evidentemente voleva porre. Ma la necessità deriva dall'analisi sistematica dell'articolato, perché la convenzione che deve essere stipulata con le autorità religiose, in base all'articolo 2^{ter}, lettera a), del testo esitato dalla Commissione, oltre ai criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa, deve stabilire "le quote di presenza di assistenti religiosi spettanti al singolo culto in rapporto al numero

di aderenti nel territorio regionale". Voglio dire che un riferimento numerico è *in nuce* indicato in legge. E allora non vedo per quale motivo ci si debba scandalizzare se la Giunta, credo dopo approfondite analisi, e l'onorevole Frau chiedono che questo riferimento numerico venga quantificato, al fine di evitare che il direttore generale delle USL si trovi di fronte a grosse difficoltà nell'individuare le confessioni religiose alle quali concedere l'esercizio delle pratiche di culto nelle strutture sanitarie. E' vero, infatti, quello che ha detto il collega poc'anzi, e cioè che le confessioni parareligiose sfuggono a questa disciplina, in cui rientrano - e questo mi convince, sono perfettamente d'accordo - solo quelle previste dall'articolo 8 della Costituzione. Questo lo so benissimo, so che questa disciplina riguarda soltanto le religioni riconosciute dallo Stato italiano che operano in Italia con piena legittimazione, tuttavia, proprio perché si tratta di stabilire quote con riferimenti numerici, bisogna pur stabilire un *minimum* perché si abbia un quoziente di rappresentatività.

Questo è lo spirito dell'emendamento da noi proposto, che riprende un ragionamento della Giunta e non contiene alcuna novità. Mi dispiace doverlo dire perché non è una invenzione dell'onorevole Frau, il quale fra l'altro ha ridotto da 100 mila a 50 mila il numero degli aderenti indicato dalla Giunta, ma se la Giunta aveva indicato 100 mila doveva avere le sue ragioni. E' quanto meno singolare che io, presidente di un gruppo di opposizione, debba qui sostenere le ragioni della Giunta. Noi abbiamo chiesto, ma non ci è stata data alcuna risposta, se questo numero individuato dalla Giunta aveva una ragion d'essere. La Giunta, in effetti, non dice che il limite minimo di 100 mila aderenti era stato indicato così, senza una ragione precisa, e quindi può leggersi tranquillamente 100 o mille, perché se così fosse non solo tutte le religioni che sulla carta possono avere il riconoscimento ex articolo 8 della Costituzione, e cioè le religioni cristiane monoteistiche, ma evidentemente anche tutti i movimenti di importazione, seppure con 4 o 5 adepti o solo il santone di turno, possono legittimamente chiedere una loro rappresentatività all'interno delle strutture sanitarie.

Non so se ho reso perfettamente il concetto, tant'è che proprio per non entrare in conflitto con i principi costituzionali, conflitto a cui indubbiamente la formulazione dell'emendamento lascerebbe adito, mi permetto di proporre un emendamento orale sperando che venga accolto, e se non viene accolto non importa, vorrà dire che sia l'onorevole Frau sia la Giunta avranno sbagliato nelle loro valutazioni. Il primo comma dovrebbe essere così formulato: "Per i culti diversi da quello cattolico, aventi almeno X numero di aderenti, vengono stipulate delle convenzioni". In questo caso avrebbe una giustificazione la lettera a), che fa riferimento alla consistenza numerica degli aderenti, al fine di stabilire il numero degli assistenti, perché diversamente questo riferimento numerico che è contenuto nella lettera a) rimarrebbe appeso al vuoto. Io non discuto sul numero, che può essere 100 mila come diceva la Giunta, o 50 mila, come indicato nell'emendamento numero 4, ma potrebbe essere anche 1000 tanto per dire che si deve trattare di qualcosa di serio e non della fantasia di un santone di turno, riconosciuto o no dalla Costituzione italiana. Sappiamo perfettamente, infatti, che nella fase iniziale anche le confessioni che sono suscettibili di riconoscimento, in quanto entrano nel quadro previsto dall'articolo 8 della Costituzione, potrebbero non meritare di essere legittimate ad avere una rappresentanza nelle strutture sanitarie regionali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ivana Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, nella sostanza della legge il messaggio che noi abbiamo voluto dare è innanzitutto la garanzia del rispetto totale anche per i culti diversi da quello cattolico, così come ha già detto il collega Secci quando ha illustrato gli emendamenti. Volevamo, in ogni caso, affermare semplicemente e banalmente un diritto formale, e cioè che tutti i cittadini e le cittadine sono uguali di fronte alla legge. Non avevamo nessun'altra intenzione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il

consigliere Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (A.N.). Onorevole Presidente, io mi trovo d'accordo con quello che ha detto il mio Capogruppo, l'onorevole Masala: l'emendamento numero 4 non lo abbiamo sognato di notte, perché sicuramente sogniamo altre cose. Noi ci auguriamo di dover andare il meno possibile nelle strutture sanitarie, ma in questa eventualità speriamo che ciascuno di noi abbia la possibilità di recarsi in una Chiesa cattolica, perché il sottoscritto da buon laico è credente e praticante.

SECCI (Popolari), *relatore*. Non hai l'esclusiva!

FRAU (A.N.). Questo volevo fosse chiaro e lo ripeterò eventualmente nella dichiarazione di voto che farò successivamente. L'esclusiva in ogni caso non ce l'ha assolutamente nessuno: non ce l'aveva la Democrazia Cristiana ieri, nonostante vi fosse una croce nel suo simbolo, e non ce l'hanno oggi i Gruppi affini o eventualmente clonati dalla ex Democrazia Cristiana, perché ognuno di noi esprime la propria spiritualità come meglio ritiene. Per quanto mi riguarda sono, ripeto, credente.

Questo lo voglio dire principalmente alla gerarchia cattolica cagliaritana che mi ha accusato - lo dico chiaramente - di essere contrario all'istituzione del servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie. Io vi esorto, cari amici che avete ascoltato e riportato male i fatti, a leggere i resoconti delle sedute consiliari. All'inizio del mio intervento, la volta scorsa, dissi: sono certo che nessuno di noi mette in discussione la necessità per un credente, anche quando viene a trovarsi per una qualsiasi causa in una casa di cura, di ricevere un'adeguata assistenza religiosa. Questo è esattamente ciò che io dissi, signori che riportate male i fatti. In ogni caso a me personalmente questo non interessa molto, visto che nelle parrocchie a chiedere voti io non ci sono mai andato, ma sicuramente molti credenti hanno ritenuto di accordarmi ugualmente la loro fiducia.

Quando ho fatto determinate affermazioni, e ho detto che occorre mettere dei paletti, intendo, dal mio punto di vista, salvaguardare il cat-

tolicesimo, cioè la fede della stragrande maggioranza dei sardi, che, vi dico la verità, in questo momento non vedo in una situazione molto bella. Se continuiamo di questo passo la prossima volta che parleremo di queste cose la religione cattolica potrebbe essere diventata una confessione minoritaria e pertanto dovremmo valutare se tenerla in considerazione oppure no.

Quindi, chiariamo che Alleanza Nazionale è favorevole al servizio di assistenza religiosa, ma ritiene che alcuni paletti debbano essere posti. Innanzi tutto a me personalmente non piace l'istituzione di un ruolo degli assistenti religiosi, perché, come ho detto in altra occasione, ciò dovrebbe essere concesso per tutti i culti riconosciuti, in quanto chiaramente non si possono fare figli e figliastri, proprio ai sensi di quell'articolo 3 della Costituzione di cui si è tanto parlato. In secondo luogo occorre mettere un altro paletto per sapere quali sono questi culti. E' vero che la Costituzione italiana dice che qualsiasi cittadino è libero di esprimersi, dal punto di vista religioso, come crede, ma è pur vero che non tutte le religioni sono riconosciute dallo Stato italiano. Per esempio, nel riquadro dei modelli 740 e 101, laddove va apposta la firma per l'attribuzione dell'8 per mille dell'IRPEF, non mi risulta che siano indicate tutte le religioni. Gli ortodossi, a cui sono molto vicino per tante ragioni, non ci sono. Non solo: nel provvedimento che stiamo esaminando non si parla da nessuna parte del problema del riconoscimento, cioè non è specificato quali sono le religioni riconosciute. Pertanto, qualsiasi gruppo religioso, monoteista o no, può giustamente chiedere di avere propri rappresentanti nell'ambito delle strutture sanitarie per dare l'assistenza religiosa ai loro 10, 15, 20, 50.000, 100.000 o 1.000.000 di aderenti.

Questo è il punto importante, e noi vogliamo che siano messi dei paletti affinché non ci siano contenziosi che facciano spendere tanti denari alle aziende sanitarie locali, quindi alla Regione sarda e di conseguenza al popolo sardo.

Noi siamo favorevoli, è vero, all'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, ed è ovvio che non possiamo dire che alcuni gruppi minoritari saranno rappresentati ed altri no. Cioè, o tutti o nessuno. Ecco, quindi, che bisogna fare chia-

rezza, perché credo, e lo ripeto, che il servizio di assistenza religiosa debba essere assicurato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Tante volte vediamo i problemi anche dove non ci sono, devo dire la verità. Qui sta capitando un fatto stranissimo dal punto di vista politico: la Giunta chiede al Consiglio di mettere dei paletti e altrettanto fa il Consiglio nei confronti della Giunta. Quindi i paletti ci saranno, ma non dobbiamo drammatizzare più di quanto sia necessario. Nel disegno di legge, la Giunta aveva già stabilito il numero degli aderenti a ciascuna religione. Ciò nonostante che cosa hanno fatto il Consiglio e la Commissione in particolare? Hanno ritenuto di delegare la Giunta regionale in merito ai protocolli d'intesa che andranno stabiliti con le autorità religiose. Allora io rassicuro - tant'è vero che sull'emendamento numero 4 mi sono rimesso al Consiglio - che i calcoli sono stati fatti in base alle necessità che si sono manifestate nelle strutture sanitarie, e i dati risultanti giustificano la presenza o meno di un cappellano o comunque di una figura religiosa. Ecco da che cosa scaturisce il limite di 100 mila aderenti.

Io avevo avanzato una mia proposta, anche perché l'articolo 2 *ter* prevede che la Regione, quindi l'Assessore competente, stipuli con le autorità religiose competenti dei protocolli d'intesa concernenti, tra l'altro, le quote di presenza di assistenti religiosi spettanti al singolo culto. Dai calcoli che ho fatto risulta il dato dei 100.000 aderenti, e posso dire che, sino a quando rimarrò assessore, terrò conto naturalmente, anche perché stiamo decidendo di pagare degli assistenti (la sostanza della discussione è questa), delle considerazioni emerse in quest'Aula. A questo punto, suo malgrado, l'Assessore della sanità si farà carico di mettere quei paletti che la Giunta voleva fossero posti dal Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, l'assessore Fadda, della cui buona fede, non ho motivo di dubitare, dimentica che la sua buona volontà, per il tempo in cui rimarrà Assessore, non è e non sarà legge. Ma noi, in quest'aula, stiamo creando una legge, questa è la differenza sostanziale.

Personalmente accolgo volentieri la sua disponibilità a porre dei paletti e, ripeto, sono sicuro che egli, per il periodo in cui rimarrà assessore, utilizzerà le proprie prerogative per far rispettare, con i protocolli d'intesa, quei paletti che nel testo della Commissione, se non verrà emendato, sono scomparsi. Ma chi ci garantisce che, qualora ad un ennesimo rimpasto di Giunta, più o meno possibile - questa è la politica - l'assessore Fadda venisse sostituito da un assessore ateo (in quest'Aula, rispettabilissimi nelle loro convinzioni, ci sono anche gli atei), quei paletti continueranno ad essere rispettati? Pertanto non possiamo non prevedere tutto ciò in legge, affinché abbia continuità, e non vi possiamo rinunciare solo perché oggi siamo garantiti da un Assessore, grazie a Dio, come me cristiano. Chi ha a cuore innanzitutto la propria fede deve preoccuparsi che questa, anche in via legislativa, un domani non possa essere calpestata. Ecco perché chiedo che venga accolto l'emendamento modificativo proposto verbalmente dal mio Capogruppo. Questo paletto, relativo al numero minimo di aderenti perché anche i culti non cattolici abbiano un posto di assistente religioso a tempo pieno - lo ripeto - è la cartina di tornasole che fa chiarezza su chi è clericale in via strumentale e continua a governare con gli atei e chi invece crede sinceramente ed è consequenziale in tutto e per tutto con la propria fede.

PRESIDENTE. Chiedo alla cortesia dell'onorevole Masala di ripetere l'ipotesi di emendamento orale.

MASALA (A.N.). La formula, mantenendo il limite di 50.000 aderenti, ma ovviamente può essere ridotto, potrebbe essere la seguente: "Per i culti diversi da quello cattolico, aventi almeno 50.000 aderenti, la Regione stipula con le autorità religiose...", e poi si seguito quanto già previsto

nell'articolo 2 *ter*. Questo è l'emendamento orale che viene proposto in sostituzione dell'emendamento numero 4.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere su questo emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

SECCI (Popolari), *relatore*. La Commissione mantiene il parere già espresso sull'emendamento numero 4.

PRESIDENTE. Non possiamo mettere in votazione l'emendamento proposto verbalmente perché non vi è l'accordo unanime del Consiglio.

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 2 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4 nella formulazione originaria. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 3

Intese aziende sanitarie-autorità religiose

1. Ai sensi dell'articolo 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il direttore generale dell'azienda, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 2 bis, stipula con l'ordinario diocesano competente per territorio, per la religione cattolica, e con le rispettive autorità religiose, per gli altri culti, apposite intese aventi ad oggetto :

a) le modalità di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa;

b) le modalità di utilizzazione dei servizi di mensa e di alloggio all'interno dei presidi;

c) i locali e le attrezzature disponibili per lo svolgimento delle funzioni;

la disciplina del rapporto di lavoro, nel caso di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Nivoli - Frau - Masala - Usai - Cadoni - Boero - Liori - Carloni - Biggio - Locci

Art. 3

All'art. 3 alle lettere a) e c) le parole "delle funzioni" sono sostituite dalle parole "del servizio". (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FRAU (A.N.). Si dà per illustrato

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

SECCI (Popolari), *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA PAOLO (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la

mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 4

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di assistenza religiosa è assicurato:

a) da assistenti religiosi assunti in ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

b) da assistenti religiosi incaricati in regime di convenzione, nei casi previsti dal successivo articolo 5.

2. Possono essere assunti in ruolo gli assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) possesso dei diritti civili e politici;

c) idoneità fisica;

d) età non superiore ai cinquantacinque anni.

3. Nel caso di assunzione in ruolo, le aziende sanitarie istituiscono i corrispondenti posti in pianta organica con le procedure previste dalla vigente normativa regionale.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il personale religioso è iscritto in separata tabella del ruolo professionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Frau - Sanna Nivoli - Masala - Usai - Cadoni - Boero -

Liori - Carloni - Biggio - Locci

Art. 4

L'art. 4 è soppresso. (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FRAU (A.N.). Intervengo brevemente, signor Presidente, per non ripetere ciò che ho detto durante la discussione generale. Noi pensiamo che l'assistenza religiosa debba essere assicurata unicamente da unità di personale incaricato in regime di convenzione. Questo perché, non essendo stato approvato, per un solo voto, l'emendamento numero 4, sicuramente in molte strutture sanitarie si determinerà un esubero di assistenti religiosi in ruolo. Il tutto a spese del popolo sardo, che poi è sempre quello che paga, e non solo dal punto di vista finanziario.

Mentre la convenzione può essere revocata al momento della scadenza, con le leggi attuali il ruolo è un impiego a tempo indeterminato e può anche succedere, per esempio, che un gruppo religioso abbia a lungo andare un proprio assistente religioso di ruolo senza avere più adepti nel territorio sardo. Può succedere anche questo, ecco perché noi siamo favorevoli alle convenzioni che, sino a questo momento, mi pare abbiano funzionato molto bene.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

SECCI (Popolari), *relatore*. La Commissione non lo accoglie per una ragione fondamentale, e cioè che gli assistenti religiosi in organico sono previsti da una legge statale che non possiamo contrastare.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bi-*

lancio, credito e assetto del territorio. Il parere della Giunta è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano: (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 5.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 5

Assistenti in convenzione

1. L'assistenza religiosa può essere assicurata da unità di personale incaricato in regime di convenzione nei seguenti casi:

a) quando le funzioni di assistenza religiosa siano svolte per un numero di posti-letto inferiore a 200;

b) per accordo tra il direttore generale e la competente autorità religiosa;

c) quando l'assistente religioso abbia superato, all'atto della nomina, il cinquantacinquesimo anno di età;

quando l'assistente religioso già assunto intenda continuare, con il consenso della competente autorità religiosa, lo svolgimento del servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 8. Ha mandato di parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (A.N.). L'emendamento numero 8 è ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 6

Norme in tema di stato giuridico e di trattamento economico

1. L'assistente religioso è nominato con deliberazione del direttore generale dell'azienda su proposta dell'autorità religiosa competente per territorio.

2. La designazione dell'assistente religioso e la sua eventuale sostituzione sono di spettanza dell'autorità religiosa competente per territorio.

3. Con l'atto di nomina si costituisce un rapporto di impiego disciplinato dalla vigente normativa statale e regionale e dall'intesa di cui al precedente articolo 3.

4. Per l'esercizio delle funzioni gli assistenti religiosi dipendono esclusivamente dalla competente autorità religiosa, la quale provvede alla determinazione ed alla ripartizione dei compiti fra gli assistenti stessi nel rispetto delle intese di cui agli articoli 2 bis e 3 della presente legge.

5. Al personale di assistenza religiosa si applicano le norme contrattuali vigenti in materia sul territorio regionale.

6. Agli assistenti in rapporto di convenzione è assicurato un compenso pari allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle altre voci contrattuali fisse e continuative, nonché la tredicesima mensilità, calcolata secondo i medesimi criteri.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 9, 12 e 19, successivamente ritirati. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Anche senza aver presentato formale emendamento, poiché mi sembra che il comma 6 dell'articolo 6 sia il punto su cui si è sviluppata la polemica in precedenza, chiedo su di esso la votazione separata. Dichiaro sin d'ora che mi pronuncerò contro, innanzi tutto per il semplice motivo che si prevedono le convenzioni con le stesse modalità del rapporto di ruolo. Ora, il rapporto di lavoro di pubblico impiego non è determinato dalla sua denominazione, ma dalla disciplina che si applica in concreto, per cui, in effetti, se prevediamo lo stesso trattamento economico del rapporto di ruolo stiamo istituendo posti in ruolo, checché ne diciamo. In secondo luogo, siccome vengono ammesse le confessioni non cattoliche, che non hanno necessità di assistenti a tempo pieno, questo comma, equiparando la posizione dei convenzionati e quella dei dipendenti di ruolo, di fatto crea rapporti di lavoro a tempo pieno. Quindi, effettivamente, in questo caso c'è uno sperpero di pubblico danaro, mentre in regime di convenzione il trattamento economico è determinato dalla convenzione medesima. Determinarlo, per legge, in misura uguale al trattamento di ruolo mi sembra una forzatura, una finzione che avrà sicuramente conseguenze gravi, provocherà un contenzioso e, soprattutto, basandoci sulle convenzioni con i culti non cattolici, sarà davvero causa di quella moltiplicazione di assistenti religiosi a tempo pieno che l'emendamento Frau, in forma impropria, tendeva ad evitare. Ma è un problema che comunque esiste e che, se non si sopprime questo comma 6, si proporrà con tutta evidenza.

Chiedo pertanto la votazione separata del comma 6, di cui propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari), *relatore*. Vorrei dare soltanto un brevissimo chiarimento: la legge è imposta sul fatto che gli assistenti religiosi possono essere assunti in ruolo a tempo pieno, quindi come dipendenti, o incaricati in regime di convenzione. Il comma 6 dell'articolo 6 in pratica dice che agli assistenti religiosi in rapporto di convenzione che verranno utilizzati a tempo pieno, se-

condo i criteri stabiliti, è assicurato un compenso pari a quello percepito dagli assistenti in posizione di ruolo. Non si capisce come si possa determinare, per uno stesso servizio, una disparità di trattamento. Ed è chiaro che il trattamento economico del dipendente o del convenzionato a tempo pieno deve essere - questo dice il comma 6 - un elemento indicatore per stabilire il parametro di riferimento per le convenzioni a tempo definito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Intervengo semplicemente per dire che ho letto il comma 6, ma ciò che ha appena detto il collega Secci dovrebbe essere correttamente presentato in un emendamento orale integrativo, perché si tratta solo di una sua interpretazione in quanto nel testo del provvedimento non è scritto niente del genere. Presenti un emendamento che riporti tutto quello che ha detto, e non cerchi di interpretare il sesso degli angeli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, procediamo alla votazione dell'articolo 6. Saranno messi in votazione prima i commi dall'1 al 5 compreso e successivamente il comma 6, come richiesto dall'onorevole Bonesu.

Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Ritiro la richiesta di votazione separata del comma 6 se viene accettato un emendamento orale che dica: "Agli assistenti in rapporto di convenzione a tempo pieno.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

SECCI (Popolari), relatore. Il relatore accoglie questa proposta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA PAOLO (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. L'espressione "in convenzione a tempo pieno" non vuol dire nulla, in quanto il rapporto di convenzione può essere anche a tempo ridotto, ed è chiaro che poi verranno ridotti anche tutti gli emolumenti spettanti. Quindi questa proposta non è accettabile da un punto di vista tecnico, perché la convenzione può essere stabilita anche solo per due o tre ore, ed è chiaro che il compenso sarà proporzionato al numero delle ore lavorative prestate. La formulazione attuale del comma 6 dell'articolo 6 è, a mio avviso, corretta e non vedo come possiamo modificarla.

PRESIDENTE. I termini delle due proposte non mi paiono chiarissimi.

FADDA PAOLO (Popolari), Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Cercherò di chiarire meglio. E' stato proposto l'inserimento delle parole "a tempo pieno", ma nella convenzione non esiste il né il tempo pieno né il tempo definito, che riguarda invece il rapporto del lavoratore dipendente. La convenzione può essere stipulata per il numero di ore che si ritiene, e il compenso spettante è pertanto proporzionale alla durata della prestazione lavorativa. Per questo ritengo che l'emendamento non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Io mi trovo nella stessa condizione del Presidente del Consiglio, cioè anch'io non ho capito bene. Infatti, una cosa è "pari" e una cosa è "proporzionale". Prima della votazione occorre chiarire questo aspetto con un emendamento orale, perché è chiaro che se "pari" significa quello che capisco io il nostro Gruppo non può votare a favore del comma 6; se invece viene data una interpretazione diversa che trovi fondamento in una riformulazione di questo comma, allora è chiaro che siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. Agli assistenti religiosi in rapporto di convenzione è assicurato un compenso pari allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo. E' chiaro che se il rapporto di convenzione è a tempo definito il corrispettivo sarà proporzionale al numero delle ore di lavoro che devono essere assicurate. Cioè se il numero delle ore è identico il compenso è anch'esso identico, se è diverso sarà diverso anche il compenso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Considerata l'interpretazione dell'Assessore, che non trova riscontro però nel testo letterale, basterebbe sostituire la parola "pari" con "proporzionale".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari), *relatore*. Presidente, anche se forse non è questa la sede per dirimere questo genere di controversie, mi permetto di ricordare che abbiamo stabilito, con articoli già approvati, che il regime nel quale vengono collocati gli assistenti religiosi può essere quello del rapporto di lavoro dipendente o del rapporto di convenzione. Stiamo parlando di assistenti religiosi in rapporto di convenzione per i casi previsti dall'articolo 5, cioè quando l'assistente religioso svolge le sue funzioni in un luogo di cura con meno di 200 posti letto e unico nel suo territorio, assicura per legge la sua prestazione a tempo pieno, ha più di 55 anni e non può essere assunto come dipendente gli va assicurato un compenso lordo pari a quello del lavoratore dipendente.

E' chiaro che in presenza di prestazioni svolte per un numero di ore inferiore a quello previsto nel contratto dei dipendenti di ruolo la retribuzione sarà commisurata alla durata delle prestazioni fornite.

Sono favorevole alla precisazione proposta dal collega Bonesu, perché mantiene il riferimento alla retribuzione oraria prevista per il lavoro a tempo pieno, che diventa parametro in base al quale calcolare la retribuzione per le prestazioni fornite in rapporto di convenzione. In questo senso avevo accolto l'emendamento orale.

PRESIDENTE. Se vi è accordo sulle interpretazioni che sono state date, che mi paiono univoche, al di là di quello che testualmente è scritto nel comma 6, si può procedere ad un'unica votazione, in caso contrario procederemo alla votazione per parti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Presidente, le proposte sono due: scrivere "convenzione a tempo pieno" oppure sostituire il termine "pari" con "proporzionale". Mi sembra che tutti e due i casi siano conformi all'indirizzo indicato dall'Assessore. Io non riesco a capire perché si voglia insistere sulla formulazione attuale del comma 6, sul quale reitero la richiesta di votazione separata con controprova.

PRESIDENTE. Se l'Aula accoglie l'emendamento orale che sostituisce il termine "pari" con "proporzionale" si può votare l'articolo nel suo complesso; in caso contrario si dovranno fare due votazioni separate.

Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari), *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché anche l'Assessore è d'accordo, metto in votazione l'articolo 6 con la modifica testé accolta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 7

Orario di servizio e reperibilità

1. Il personale incaricato del servizio di assistenza religiosa assicura il costante funzionamento del servizio secondo le disposizioni seguenti.

2. Il personale svolge i suoi compiti in orari fissi, comunicati alla azienda sanitaria, comunque non inferiori al monte orario mensile previsto dalla normativa per i dipendenti del S.S.N., ed è sempre reperibile nelle ore notturne per i casi urgenti.

3. Fuori dagli orari di cui al comma 2 e in ogni altro caso di assenza - anche notturna - del titolare del servizio, l'assistenza religiosa è assicurata, per i casi urgenti, da persona da quest'ultimo designata. L'assenza deve comunque essere preventivamente comunicata al responsabile del presidio.

4. La reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio nelle strutture cui sono assegnati due o più assistenti religiosi è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.

5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si intendono validi anche per gli assistenti religiosi in rapporto di convenzione.

6. Nelle strutture ove il servizio è svolto da due o più assistenti religiosi, l'Ordinario Diocesano provvede alla loro sostituzione solo in caso di assenza dal servizio di uno di essi per periodi superiori ai 30 giorni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 10, 13, 20. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Sanna Nivoli - Frau - Masala - Usai - Cadoni - Boero - Liori - Carloni - Biggio - Locci.

Art. 7

Il comma 5 dell'art. 7 è soppresso. (10)

Emendamento sostitutivo totale Secci - Gia-

gu - Ladu

Art. 7

1) Il Servizio di Assistenza Religiosa è assicurato in modo continuativo, per cui, pur garantendo un orario di servizio non inferiore al monte orario mensile previsto dalla normativa vigente, gli assistenti religiosi assicurano una pronta reperibilità sia diurna che notturna.

Nelle strutture cui sono assegnati due o più assistenti religiosi è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi; ove l'assistente religioso è solo può essere assicurata anche da persona idonea da quest'ultimo designata.

2) Nelle strutture ove il Servizio di assistenza Religiosa è svolto da un solo assistente religioso, sia in ruolo che in regime di convenzione, in caso di assenza del medesimo per riposo settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festività sopresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio, l'Ordinario Diocesano provvede alla sua temporanea sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruirà dello stesso compenso previsto per gli assistenti religiosi in rapporto di convenzione, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato.

Nei casi urgenti di sostituzione provvede direttamente l'Assistente Religioso, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda e all'Ordinario Diocesano.

3) Nelle strutture ove il Servizio è svolto da due o più Assistenti Religiosi, l'Ordinario provvede alla loro sostituzione temporanea solo in caso di assenza dal servizio di qualcuno di essi non inferiore a trenta giorni, l'Azienda si farà carico del sostituto come per il precedente comma 2.

4) L'Assistente Religioso può essere coadiuvato da altri Sacerdoti, Diaconi, religiosi o laici di ambo i sessi, senza oneri per l'Azienda Sanitaria. L'Assistente Religioso comunica preventivamente all'Azienda e all'Ordine i nominativi delle persone suindicate che lo coadiuvano. (13)

Emendamento sostitutivo totale Marracini - Randaccio - Pittalis - Lombardo

Art. 7

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

1. Il Servizio di Assistenza Religiosa è assicurato in modo continuativo, per cui, pur garantendo un orario di servizio non inferiore al monte orario mensile previsto dalla normativa vigente, gli assistenti religiosi assicurano una pronta reperibilità sia diurna che notturna.

Nelle strutture cui sono assegnati due o più assistenti religiosi è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi; ove l'assistente religioso è solo può essere assicurata anche da persona idonea da quest'ultimo designata.

2) Nelle strutture ove il Servizio di assistenza Religiosa è svolto da un solo assistente religioso, sia in ruolo che in regime di convenzione, in caso di assenza del medesimo per riposo settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festività sopresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio, l'Ordinato Diocesano provvede alla sua temporanea sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruirà dello stesso compenso previsto per gli assistenti religiosi in rapporto di convenzione, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato.

Nei casi urgenti di sostituzione provvede direttamente l'Assistente Religioso, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda e all'Ordinario Diocesano.

3) Nelle strutture ove il Servizio è svolto da due o più Assistenti Religiosi, l'Ordinario provvede alla loro sostituzione temporanea solo in caso di assenza dal servizio di qualcuno di essi non inferiore a trenta giorni, l'Azienda si farà carico del sostituto come per il precedente comma 2.

4) L'Assistente Religioso può essere coadiuvato da altri Sacerdoti, Diaconi, religiosi o laici di ambo i sessi, senza oneri per l'Azienda Sanitaria. L'Assistente Religioso comunica preventivamente all'Azienda e all'Ordine i nominativi delle persone suindicate che lo coadiuvano. (20)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 10 ha facoltà di illustrar-

lo.

FRAU (A.N.). L'emendamento numero 10 è ritirato, l'ho detto precedentemente, perché ormai si parla sia di personale di ruolo che di personale in rapporto di convenzione.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 13 ha facoltà di illustrarlo.

SECCI (Popolari), *relatore*. Si dà per illustrato. L'emendamento numero 20, che per materia è identico all'emendamento numero 13, d'intesa col collega Marracini, primo firmatario, è ritirato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 13, ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

FADDA PAOLO (Popolari), *Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Vorrei fare una garbata preghiera, signor Presidente. Capisco che lei, essendo di fresca nomina, non abbia perso l'abitudine di sostenere la maggioranza, in quanto componente della stessa, e continui perciò a sollevare la mano per segnalare il proprio voto. La prego, però, per il futuro di evitare questo comportamento.

PRESIDENTE. Io ho libertà di voto e voto quando lo ritengo opportuno. Non credo di avere un tale fluido da influenzare con una alzata di mano il voto di chicchessia.

Si dia lettura dell'articolo 8.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 8

Assistenza religiosa nelle strutture private convenzionate

1. Nelle strutture private convenzionate con la Regione, nelle quali si concretino interventi di ricovero, il servizio di assistenza religiosa resta disciplinato, fino a quando non sarà diversamente previsto negli schemi nazionali di convenzione, secondo le previsioni di cui all'articolo 4.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 11. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Sanna Nivoli - Frau - Masala - Usai - Cadoni - Boero - Liori - Carloni - Biggio - Locci

Art. 8

Le parole "all'art. 4" sono sostituite dalle parole "all'art. 5". (11)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

FRAU (A.N.). L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 9

Controversie relative alle intese tra aziende sanitarie e autorità religiose

1. La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione delle intese di cui agli articoli 2 bis, 2 ter e 3 della presente legge può essere demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui :

a) uno designato dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

b) uno designato dalla competente autorità religiosa;

c) uno designato d'intesa dai componenti di cui alle lettere precedenti, con funzioni di presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (A.N.). Onorevole Presidente, questo è un articolo direi importantissimo. Nel corso della discussione di questo disegno di legge abbiamo parlato molte volte di tempo pieno e io ho l'impressione che il collegio arbitrale di cui si parla nell'articolo 9 lavorerà proprio a tempo pieno, perché, per i motivi che ho esposto precedentemente, le controversie saranno tantissime. Pertanto invito l'Assessore, nel momento in cui nominerà un suo designato a non prevedere per lui altre mansioni, perché il contenzioso sarà grande. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono soppressi. Si dia lettura dell'articolo 13 bis.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 13 bis

Norma finanziaria

1. Gli oneri di cui alla presente legge grava-

no sulla quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alle aziende sanitarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del disegno di legge numero 211.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Sanna Nivoli. Ne ha facoltà.

SANNA NIVOLI (A.N.). Intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole, mio personale e del mio Gruppo, a questo disegno di legge che, come altri colleghi hanno rilevato, assume una grandissima importanza, proprio perché interviene a regolamentare un servizio che, a mio avviso, fino ad oggi è stato un po' trascurato negli ospedali e nei centri di cura, ma che proprio per la sua grandissima dimensione spirituale deve essere, invece, ripristinato e possibilmente regolato da norme che permettano la libera attività dell'assistenza religiosa all'interno delle strutture ospedaliere.

Con questa legge, secondo me, si restituisce tutta la sua dignità a questa attività, che non può, tra l'altro, mi permetto di aggiungere, essere svolta da chicchessia e deve essere assolutamente presente all'interno degli ospedali, dove spesso si trovano persone che hanno perso completamente la forza di reagire, persone che soffrono.

Vorrei ricordare all'Aula, e a me stessa soprattutto, che proprio la storia ci insegna che quelli che oggi vediamo come grandi edifici - gli ospedali - sono nati laddove la *pietas* cristiana si è raccolta, cioè intorno alla sofferenza umana, alla sofferenza fisica derivante dalla malattia. Quindi perché non dovrebbe rientrare nella gestione globale dell'individuo l'assistenza religiosa che è parte integrante dell'assistenza sanitaria al malato?

In questo senso Alleanza Nazionale si vanta

di avere una vocazione tradizionale e vuole favorire questa dimensione umana della persona. Non dimentichiamo che gli ospedali sono diventati aziende, cioè strutture all'interno delle quali si deve individuare un meccanismo di produttività che qualche volta rischia di far dimenticare la dimensione umana della sofferenza. In queste aziende oltre tutto agiscono, perché la legge lo impone - è vero, onorevole Fadda, lei lo potrà confermare - categorie professionali mediche e non mediche, addirittura categorie amministrative, che dovranno dare il meglio di sé. Entrando in regime di competizione è vero o non è vero che forse si rischia di dimenticare il motivo principale per cui gli ospedali sono sorti, cioè assistere gli ammalati?

Ecco in quale senso è importante regolamentare un rientro di queste figure il cui compito è quello di assistere sul piano spirituale la persona malata. Del resto anche a chi vi lavora viene ricordato che l'ospedale non è soltanto un'azienda per produrre denaro, ma è un luogo dove ci si deve riconciliare con la modesta dimensione dell'uomo.

Alleanza Nazionale è un po' spaventata da quello che sta succedendo negli ospedali, dove, per esempio, talvolta vengono praticati un eccesso di biologismo e un accanimento terapeutico che esulano dalla professione del medico e rappresentano solo un modo per i medici di utilizzare il proprio narcisismo professionale sui pazienti. La presenza degli assistenti religiosi, inoltre, serve a ricordare a tutti coloro che lavorano all'interno delle strutture sanitarie la dimensione globale e non solo biologica dell'uomo.

Ricordo che Alleanza Nazionale, proprio perché è molto sensibile a questi problemi, ha costituito all'interno del suo partito una consulta che si occupa specificatamente di problemi etico-religiosi. Di questa consulta io, molto modestamente, sono il coordinatore regionale. E dirò di più: l'interesse di Alleanza Nazionale rispetto a questi problemi è tale che il movimento politico basa e baserà molte delle sue proposte politiche proprio sui risultati che la consulta etico-religiosa proporrà al movimento stesso.

Quindi sono assolutamente favorevole, per le motivazioni che ho esposto, all'approvazione

di questo disegno di legge. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (F.I.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, intervengo molto brevemente per confermare quanto già detto dal nostro Capogruppo in sede di discussione generale, ossia il voto favorevole di Forza Italia per il provvedimento in votazione, in quanto noi siamo certi della necessità di assicurare il servizio dell'assistenza religiosa nelle aziende sanitarie della Sardegna. Il nostro voto è ancora più convinto in quanto sono stati accolti in Aula gli emendamenti da noi proposti, che erano atti a migliorare la legge laddove abbiamo avuto modo di manifestare le nostre perplessità in sede di discussione generale. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò a favore del disegno di legge numero 211 che rappresenta, al di là dei problemi che abbiamo affrontato e forse non compiutamente risolto, un passo importante, perché è un'affermazione di civiltà ed è anche l'affermazione del diritto del cittadino di essere assistito in tutte le forme nel corso della sua vita. L'uomo non è fatto solo di materia, ma anche di spirito, e credo che l'assistenza spirituale abbia la sua importanza.

In un mondo in cui, in effetti, come sottolineava la collega Sanna, è ben difficile indicare delle vie che siano non solo materialmente e tecnicamente possibili, ma anche non lesive della dignità dell'individuo, non lesive della sua spiritualità, forse questa legge può contribuire a creare negli istituti di cura un clima ben diverso. Per cui anche la discussione sul comma 5 dell'articolo 1, che non abbiamo risolto per il meglio, poteva contribuire comunque, considerato che gli aspetti spirituali non toccano soltanto il soggetto delle cure, ma anche lo spirito di chi quelle cure prati-

ca, a creare un clima nuovo che, più che dalle leggi di per sé, è dato dalla applicazione delle leggi stesse.

Io invito l'onorevole Assessore a raccomandare ai direttori generali delle ASL una applicazione di questa normativa che sia la meno burocratica possibile e tenga conto dei valori fondamentali che la sottendono. Credo che la legge sulla assistenza religiosa presenterà qualche inconveniente, per questo ritengo che sia perfezionabile; in ogni caso, come componenti del Consiglio, dobbiamo stare attenti. In un momento in cui la bioetica riaffronta i problemi del rapporto tra l'uomo, la sua anima e Dio, credo che questo problema, che noi cerchiamo di risolvere con i mezzi burocratici di cui siamo in possesso, comunque presenterà aspetti sempre diversi. La spiritualità dell'uomo è in evoluzione, affronta problemi sempre più difficili e complessi. Via via che l'uomo si impadronisce della natura scopre anche che in essa vi sono un disegno razionale e un disegno spirituale. Non è un discorso di credenti e di atei, come invece sosteneva il collega Boero. Dubito che oggi esista nella società l'ateo; può esservi chi non si riconosce in alcuna religione, ma credo che il negare lo spirito umano non appartenga più a nessuno.

Per questo voterò a favore del disegno di legge, che rappresenta un debole tentativo (forse non completamente riuscito, ma è comunque un passo di civiltà) di restituzione all'uomo ammalato, o nel peggiore dei casi all'uomo morituro, della sua dignità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Presidente, gentili colleghe e colleghi, io voterò, come giustamente preannunciato dalla collega Noemi Sanna a nome di tutto il Gruppo, a favore di questo disegno di legge pur con qualche riserva in quanto ritengo che sia un provvedimento perfezionabile. Di questo ci siamo resi conto durante la discussione e la votazione degli emendamenti, quando cioè si è capito - lo voglio sottolineare - chi intendeva e intende fare di questa legge uno strumento di campagna

elettorale e poi, proprio seguendo questo percorso, è caduto in contraddizione. Soprattutto nei confronti del mondo cattolico-cristiano, al quale mi onoro di appartenere, non si può fare il gioco delle due carte: da un lato si sostiene la possibilità anche per il personale delle strutture ospedaliere di assistere alle funzioni religiose durante l'orario di lavoro, dall'altro, al momento di approvare l'apposizione di quei paletti prima suggeriti dalla Giunta, in seguito ritirati e infine riproposti nell'emendamento dell'onorevole Frau, la votazione è persa per un voto, e non per il voto di un qualsiasi collega, ma per i Ponzio Pilato della situazione. I componenti del Gruppo del Patto si sono infatti astenuti, e sarebbe bastato che di questi Ponzio Pilato, che di democristianità si sono riempiti la bocca per una vita, ce ne fosse stato uno veramente coerente che quel paletto relativo all'assistenza religiosa per i culti diversi da quello cattolico si sarebbe potuto mettere. Invece si sono comportati tutti come dei Ponzio Pilato, e questo è un fatto che va sottolineato.

Se qualche collega tenta adesso di disturbarmi con battute poco spiritose sono affari suoi, forse si sente scoperto con le mani sul barattolo della marmellata. Si sentirà probabilmente anche disturbato in questo suo comportamento politico decisamente poco etico, poco cristiano e poco religioso, perché, grazie a Dio, è finita la strumentalizzazione di un emblema fondamentale che è, questo sì, la nostra croce.

Caro Bonesu, purtroppo gli atei esistono, e sono ufficialmente rei confessi, secondo la mia ottica, perché lo dichiarano apertamente. Se però l'assistenza religiosa può rappresentare il mezzo per avvicinare costoro alla spiritualità, non sarò certo io a negare questa possibilità, anzi mi sento di promuoverla. E questa legge riportando nelle corsie degli ospedali i ministri di Dio va in questa direzione.

SECCI (Popolari), *relatore*. Guarda che ci sono sempre stati, Boero, svegliati!

BOERO (A.N.). Caro collega Secci, so che siccome sei un baciapile di mestiere, ma non di fede, uno dei peggiori democristiani, vuoi disturbare, però non ci riesci.

Allora, caro collega Bonesu, gli atei esistono e riportare i ministri di Dio alle loro principali funzioni negli ospedali è nell'indirizzo di questo disegno di legge. Termino il mio intervento ricordando proprio a chi mi ha disturbato, e continua a disturbare, che la corresponsabilità con gli atei di aver eliminato, nel non recente passato, la presenza delle suore negli ospedali non consente loro di accampare meriti in questo campo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Marracini. Ne ha facoltà.

MARRACINI (F.I.). Signor Presidente, l'espressione del mio voto è ovviamente favorevole a questo provvedimento di legge, che ha impegnato la Commissione in un lavoro approfondito, sul quale hanno dato il massimo tutti i singoli componenti, i quali, lo dico con molta modestia, onorevole Boero, certamente non sono perfetti. Ma credo che nessuno in quest'aula possa fregiarsi di simili aggettivi. Diciamo che abbiamo cercato di fare del nostro meglio attraverso un lavoro che ha impegnato la Commissione, e anche il suo Gruppo, in alcuni momenti in modo critico e in altri in modo costruttivo. Il frutto di questo lavoro è il testo di legge che ci accingiamo a votare che, ripeto, non ha la pretesa di essere il massimo di quello che si poteva fare per la regolamentazione di un settore sicuramente molto delicato, perché tocca anche aspetti che vanno oltre le logiche politiche e le divisioni di partito.

Io credo che nella discussione in aula probabilmente nessuno sarebbe voluto entrare nel merito delle proprie credenze religiose. Purtroppo ci sono stati dei momenti in cui taluni hanno cercato di portare queste argomentazioni, ma sicuramente non è stato così in Commissione. Nonostante questo siamo riusciti comunque ad elaborare un testo sul quale mi sembra concordi la maggioranza dei Gruppi, segno che qualche Gruppo, sulla via di Damasco, ha trovato la sua conversione.

Ritengo che in questo senso si possa procedere anche nelle prossime discussioni, sperando che questo tipo di folgorazioni arrivino prima in Commissione, così perdiamo meno tempo in aula

e il Consiglio ne trarrà sicuramente un beneficio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (A.N.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io sono sicuramente favorevole all'assistenza religiosa nelle case di cura, pertanto faccio mio l'articolo 1 di questo disegno di legge, che credo sia l'articolo più importante, in quanto tutti gli altri sono articoli tecnici.

Io sono intervenuto parecchie volte nel corso della discussione per cercare, a mio modesto avviso, di migliorare l'articolato affinché, nel momento dell'applicazione della legge, non si creino quei contenziosi di cui ho parlato prima. E i due emendamenti più importanti, quello relativo alle assunzioni in ruolo o in rapporto di convenzione e quello sul riconoscimento dei culti non cattolici, servivano proprio ad evitare questo.

L'Aula però ha ritenuto di non accoglierli e sicuramente, a mio avviso, ciò metterà in grossi pasticci i direttori generali delle ASL nel momento dell'applicazione di questa legge. Invito quindi l'Assessore, il quale peraltro si è già pronunciato in tal senso, a tenere presente quanto è stato detto in quest'aula, principalmente per quanto riguarda i protocolli d'intesa per i culti non cattolici. Scherzando ho detto che l'articolo 9 funzionerà molto bene a proposito delle controversie, perché sono certo che controversie ci saranno. Ripeto, restano delle zone d'ombra, a mio avviso, in questa legge che avrebbe potuto essere molto chiara, e invece non lo è.

Dopo tutto quello che ho detto, non per rimangiarmi niente, perché non mi rimangio niente, confermo ancora una volta che il sottoscritto, per formazione politica e religiosa, è favorevole all'istituzione del servizio di assistenza religiosa. Pertanto dichiaro apertamente, affinché non ci siano malintesi e taluni personaggi non riportino all'esterno in modo distorto ciò che è stato detto, che, pur con molte remore, anch'io voterò a favore di questo disegno di legge, facendo però presente che Alleanza Nazionale non è un partito confessionale e non lo può essere. E' un partito sicuramente di laici, ma di laici credenti. E' un

partito principalmente formato da cattolici, i quali finalmente, dopo quarant'anni, hanno la possibilità, nella massima libertà e democrazia, di votare come vogliono.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto, il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Signor Presidente, non avevo intenzione di intervenire per dichiarazione di voto su questo provvedimento, rimandando all'orientamento chiaramente favorevole espresso dal nostro Gruppo consiliare, in quanto speravo che la chiusura di questo dibattito, ampio, come necessariamente doveva essere su problematiche che toccano tutti da vicino, si mantenesse ad un livello elevato, così come la materia della sofferenza umana e del conforto che a questa può venire dall'assistenza religiosa, nel rispetto della fede particolare di ciascuna persona, richiede. Quel conforto che poteva venire, per esempio, dalle proposte dell'onorevole Carloni, che quest'Aula non ha trascurato, perché condivide la necessità, l'esigenza di trovare anche parole di conforto sul piano umano per chi non professa una fede religiosa, ma che non ha ritenuto di inserire in questo provvedimento, in quanto si riferiscono a una evenienza che è ben soddisfatta da quanti, nei nostri ospedali e in altri luoghi di cura, si prodigano per dare assistenza sul piano umano, oltre che medico. E voglio mettere in prima linea il personale sanitario e i paramedici, che si occupano dell'assistenza medica, ma non soltanto di questa, perché non sarebbe un'assistenza nel vero senso della parola se non fosse temperata da quegli aspetti di umanità e di comprensione dei bisogni psicologici dell'individuo, che alle cure di questo personale si affida.

Voglio ricordare inoltre tutti quei volontari che oggi, nei nostri ospedali e nei diversi luoghi di sofferenza, portano quel conforto umano a cui l'onorevole Carloni si riferiva. Ritenevo proprio che questa materia fosse di grande importanza sul piano del rispetto umano e sul piano della comprensione delle necessità del malato, anche sotto questo particolare profilo, e non sarei inter-

venuto se il dibattito finale e le dichiarazioni di voto in quest'aula non mi avessero convinto della necessità di un intervento, a nome del Gruppo che rappresento, perché non consento, con tutto il rispetto per l'onorevole Boero, di vedere mutato l'apporto che esso ha dato, al pari degli altri Gruppi politici, in Aula e in Commissione, alla definizione di un provvedimento che, per quanto ci riguarda, ha avuto soltanto uno scopo, quello di pensare non alla fede religiosa del legislatore che in quel momento aveva il provvedimento per le mani, ma alla fede e al bisogno di spiritualità del paziente a cui il provvedimento è rivolto. E quando lo si vuole trascinare sui banchi meschini della propaganda, dei riflessi elettoralistici, sugli interessi politici, veramente si svilisce un dibattito che, viceversa, in quest'aula, ha avuto toni alti, commisurati al provvedimento in discussione.

Mi dispiace anche sotto un altro profilo, perché il Gruppo che rappresento non fa il pesce in barile su problemi soprattutto di questa portata. E' un Gruppo che ha dichiarato apertamente in Commissione e in Aula il suo voto favorevole, che ribadisco in questo momento, ma che ha una tradizione di libertà e di rispetto delle posizioni individuali, soprattutto su questi temi. Pertanto il sottoscritto non ha fatto il pesce in barile, ma ha votato contro l'emendamento numero 4 proposto da Alleanza Nazionale, perché riteneva che l'argomento in esso trattato non dovesse essere regolamentato nei termini proposti, ma dovesse essere rinviato alle intese con le rispettive autorità religiose. Altri colleghi hanno invece ritenuto di astenersi.

Quindi nessun pesce in barile. Noi abbiamo sempre il coraggio delle nostre azioni, e ho avuto piacere che l'intervento finale dell'onorevole Frau abbia chiarito che l'orientamento del Gruppo di Alleanza Nazionale è di natura non confessionale, perché dopo aver ascoltato gli interventi precedenti veramente mi ero formato l'opinione che in realtà di un partito di tipo confessionale si trattasse.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Ivana Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI IVANA (Progr. Fed.). Signor Presidente, colleghe e colleghi, intervengo molto velocemente per dire solo alcune cose. I componenti del Gruppo Progressista Federativo hanno contribuito attivamente, e credo positivamente, a definire il testo di legge sulla disciplina dell'assistenza religiosa sia in Commissione che in Aula, nel rispetto della propria cultura e del proprio sentire religioso, e nel rispetto della libertà di ciascuno. Pertanto esprimiamo il voto favorevole a questo provvedimento con pieno convincimento. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Pittalis. Ne ha facoltà.

PITTALIS (F.I.). Signor Presidente, ha già anticipato la collega Lombardo il voto senz'altro favorevole del Gruppo Forza Italia. Volevo soltanto dirmi d'accordo con le nobili parole che il collega Macciotta e anche altri colleghi, in relazione a questo provvedimento, hanno ritenuto opportuno esprimere. Un prezioso contributo è venuto un po' da tutti i banchi, ma mi preme sottolineare il contributo che è venuto dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e dall'amico Salvatore Amadu, in rappresentanza del CDU. Vi è stata una linea comune, chiara, d'intesa da parte delle forze del Polo della libertà su una materia che, come è emerso in quest'aula, non può certamente costituire appannaggio di questa o di quella forza politica. In materia di sentimenti religiosi, infatti, ci troviamo su un piano che trascende le questioni direttamente attinenti al dibattito politico corrente.

Quindi in quest'ottica e con questo spirito noi voteremo a favore di questo provvedimento, ritenendo di aver fatto certamente un passo avanti, sia perché si è data risposta alla necessità delle persone sofferenti di ricevere l'assistenza religiosa nell'ambito delle strutture di ricovero delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere, sia perché si è ritenuto di valorizzare al meglio il senso di questa assistenza in un settore, ripeto, che non è prerogativa di questo o di quel gruppo, ma è prerogativa dell'uomo come tale. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto, perché sento di doverlo fare dal momento che in sede di discussione generale della legge ho parlato a lungo, per circa 10 minuti, e quindi dovrei essere conseguente con quello che ho detto in prima battuta. A me sembra che le serie obiezioni da me sollevate nel corso della discussione generale non siano state recepite né accolte, come invece sembrava lasciare intuire il collega Bonesu quando ha detto "ci sarà buona volontà", e siccome sulla buona volontà non si fondano le cose, né si fanno le riforme, devo fare una dichiarazione di voto che è conseguente con quello che ho detto nella discussione generale.

Ribadisco, innanzi tutto, quanto diceva prima il mio collega, e cioè che il nostro non è un partito fideista o confessionale, e siccome voglio essere coerente con me stesso, tutto quello che ho detto rimane fermo per cui il mio voto sarà di astensione. Un voto di astensione determinato dal fatto che quando istituzionalizziamo la religione coniugandola col rapporto di lavoro, con la retribuzione o con determinate mansioni, occorre prendere in considerazione anche il caso di coloro che non aderiscono a nessuna confessione, perché lo Stato deve tutelare tutte le persone, prescindendo dalla loro fede religiosa.

Io ho detto in precedenza che questa legge sarebbe stata monca se non avesse preso in considerazione anche le necessità di coloro che per partito preso, per convinzione o per un motivo qualsiasi non vogliono aderire a confessioni di nessun tipo. Qualcuno poco fa mi ha preceduto dicendo che c'è il tentativo di apparire all'esterno come i più compiacenti verso questa o quell'altra confessione religiosa. Noi non siamo compiacenti verso nessuno, e l'unica cosa che lascia l'amaro in bocca in tutta questa vicenda è che forze che si dichiarano istituzionalmente laiche, radicalmente laiche, che un tempo si definivano addirittura atee, non dicono che facciano la corsa, ma certamente non hanno neppure aperto uno spiraglio a quelli che sono i principi generali sulla tutela del-

l'uomo in quanto tale, e non dell'uomo in quanto appartenente a una confessione religiosa. Questo, ripeto, lascia l'amaro in bocca. Il collega Bonesu dice che ha fede e fiducia e vota favorevolmente. Anch'io avrei votato favorevolmente (ma non certo perché così si esprimerà il partito che rappresento) se ci fosse stato un segnale in questa direzione. Segnali a mio avviso non ce ne sono stati; da questo punto di vista la legge è incompleta e poco civile e quindi dichiarando la mia astensione per i motivi esposti mi sembra di essere coerente con me stesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (R.C.-Progr.). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento di legge, alla cui elaborazione in Commissione ha dato il suo contributo. Votiamo a favore anche per un altro motivo, perché siamo convinti che la libertà del singolo coincida con la libertà di tutti, sia in materia religiosa, sia in qualunque altra questione che riguarda la società umana.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare procediamo alla votazione.

Rispondono sì i consiglieri: Amadu - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Casu - Cherchi - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Frau - Ghirra - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manchinu - Manunza - Marracini - Marras - Marrocu - Marteddu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci - Tunis Gian Franco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Zucca.

Si sono astenuti i consiglieri: Carloni - Demontis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	67
votanti	65
astenuti	2
maggioranza	33
favorevoli	64
voti nulli	1

(Il Consiglio approva)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MILIA**Sull'ordine del giorno**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 306; relatore il consigliere Cugini.

Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno il consigliere Cugini. Ne ha facoltà.

CUGINI (Progr. Fed.), relatore. Signor Presidente, sulla materia oggetto di questa proposta di legge, esitata all'unanimità dalla Commissione, si è aperto un dibattito nel territorio interessato della provincia di Sassari che ha coinvolto diversi comuni e amministrazioni comunali. Questo fatto richiede una riflessione. Gli stessi Capigruppo ne hanno discusso, senza peraltro trovare un punto d'incontro unitario. Successivamente l'argomento è stato ripreso, e vi è ora la necessità di un consenso da parte di tutti i Gruppi. Chiedo, pertanto, che la proposta di legge numero 306 venga discussa in una prossima seduta. Grazie.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, l'esame della proposta di legge numero 306 è rinviato.

Discussione del disegno di legge: "Variazioni al bilancio di previsione dell'Azienda foreste demaniali della Sardegna per l'anno 1997" (317)

PRESIDENTE. Il provvedimento al punto 4 dell'ordine del giorno presenta aspetti di carattere finanziario, pertanto, come deciso in Confe-

renza dei Capigruppo, in assenza dell'approvazione del bilancio da parte del Governo, esso non può essere esaminato.

Passiamo quindi al punto 5 dell'ordine del giorno, che prevede la discussione del disegno di legge numero 317. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché il consigliere Secci, relatore, non è in aula, sospendo la seduta per cinque minuti. I lavori riprenderanno alle ore 13 e 35.

(La seduta sospesa alle ore 13 e 27, viene ripresa alle ore 13 e 36.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Secci, relatore.

SECCI (Popolari), relatore. Vorrei dire brevemente due parole, signor Presidente, per illustrare il senso e l'urgenza di questo provvedimento.

Come tutti i colleghi avranno potuto notare, nella relazione della Giunta regionale è esplicitato con estrema chiarezza da che cosa nasce il provvedimento in discussione. Durante l'esame della manovra finanziaria il Consiglio ha approvato una riduzione da 5,7 a 5,4 miliardi della dotazione del capitolo 05036, che riguarda il contributo ordinario a favore dell'Azienda delle foreste demaniali. La stessa riduzione non è stata adottata consequenzialmente, come si sarebbe dovuto fare, nel bilancio dell'Azienda, che è stato approvato insieme alla manovra finanziaria.

Il provvedimento in discussione è pertanto finalizzato a sanare questa incongruenza attraverso la riduzione di 300 milioni sul trasferimento della Regione autonoma della Sardegna, secondo quanto il Consiglio aveva deciso, e l'aumento di 300 milioni dell'avanzo di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali. In tal modo si garantisce la coerenza tra la posta del bilancio regionale e quella del bilancio dell'Azienda.

E' quindi importante che questo provvedimento venga approvato con urgenza, al fine di consentire, dopo l'approvazione della manovra finanziaria complessiva, anche al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali di essere completo in tutte le sue parti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

SASSU, *Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*. Signor Presidente, il relatore, l'onorevole Secci, ha illustrato molto chiaramente la natura essenzialmente tecnica di questo disegno di legge. Attraverso questa piccolissima manovra autorizziamo l'Azienda foreste demaniali ad utilizzare una parte del suo avanzo di amministrazione per coprire una parte dei 300 milioni che non sono stati previsti nel bilancio.

Questa è l'essenza del disegno di legge, al quale la Giunta ha presentato degli emendamenti, anche questi quasi tutti di natura tecnica. L'emendamento numero 1 è la riproposizione in bilancio di capitoli, tutti iscritti per memoria, ma che garantiscono alla amministrazione regionale che, se sono stati presi impegni in esercizi precedenti, questi impegni possono ancora essere mantenuti e possono essere effettuate le relative spese. Con l'emendamento numero 2 sostanzialmente si autorizza l'amministrazione regionale a cominciare a spendere le risorse del programma comunitario Leader. L'emendamento numero 3 riguarda semplicemente una variazione di dizione. In altri termini, la dicitura del capitolo 02002, che prevede indennità e rimborsi per spese di viaggio al Presidente e ai componenti della Giunta regionale per missioni nel territorio nazionale, è stata corretta aggiungendo le parole "ed estero". Questo perché sussisteva la possibilità di effettuare viaggi all'estero senza poter percepire i relativi rimborsi. Questa norma in sostanza estende anche ai viaggi all'estero le stesse condizioni che erano previste per quelli effettuati nel territorio nazionale.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1

CONCAS, *Segretaria*:

Art. 1

1. Nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna per l'anno 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

In diminuzione:

Cap. 101

Trasferimento dalla Regione Autonoma della Sardegna per funzioni ordinarie
lire 300.000.000

In aumento:

Quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994
lire 300.000.000

2. Nell'elenco n. 2, allegato allo stesso bilancio, l'importo di cui alla voce b) e relativa al cap. 285 (parte) è incrementato di lire 300.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

CONCAS, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo della Giunta regionale

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 01

Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

Spesa

In aumento

04 - ENTI LOCALI

Cap. 04115 - (N.I.) 1.1.1.4.1.1.12.31. (08.01)

Saldo d'impegni d'esercizi decorsi relativi a spese per rate di mutuo contratto da enti soppressi e trasferiti alla Regione ai sensi degli articoli 75, 76 e 79 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (spesa obbligatoria)

PM

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06062 - (N.I.) 2.1.2.4.3.4.10.10 (02.01)

Fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di anticipazione di contributi CE per il rimboschimento di terreni seminativi (art. 35, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)

PM

Cap. 06086/02 *AS* (N.I.) 2.1.2.4.3.3.10.10. (02.01)

Progetti regionali di sviluppo nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: contributi e sussidi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti rurali (art. 17, legge 27 ottobre 1966, n. 910, legge 2 marzo 1974, n. 78, art. 9, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 39, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, artt. 28 e 29, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, legge 1 dicembre 1988, n. 651, deliberazione CIPE 10 luglio 1985, legge 1° marzo 1986, n. 64, art. 28, L.R., 24 febbraio 1987, n. 6 e art. 34, L.R., 4 giugno 1988, n. 11)

PM

07 - TURISMO

Cap. 07076/01 - (N.I.) 2.1.2.1.0.3.01.01. (01.01)

Spese per l'acquisizione di materiale telematico da utilizzare nel processo di meccanizzazione e per la formazione del personale (art. 1, L.R. 25 luglio 1990, n. 31 e art. 19, L.R. 21 dicembre 1996, n. 37)

PM

08 - LAVORI PUBBLICI

Cap. 08155 - (N.I.) 2.1.2.3.2.3.10.15. (03.02)

Spese per la ricostruzione od il ripristino delle infrastrutture ed opere pubbliche extra agraria danneggiate dal nubifragio del 7 novembre 1983 e della alluvioni dei periodi ottobre - novembre 1985 e settembre - ottobre 1986 (art. 1, L.R. 7 giugno 1984, n. 29, art. 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 34, L.R. 17 novembre 1986, n. 61 e art. 16, L.R. 4 giugno 1988, n. 11)

PM

Cap. 08169 - (N.I.) 2.1.1.5.8.2.08.16. (03.02)

Contributi straordinari per il ripiano dei disavanzi di gestione dei consorzi acquedottistici e per l'abbattimento dei costi energetici sostenuti dagli stessi consorzi (art. 92, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 10, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 30 L.R. 21 dicembre 1996, n. 37)

Il cap. 04115 è inserito nell'elenco n. 1, allegato al bilancio della Regione. (1)

Emendamento aggiuntivo della Giunta regionale

Il titolo è modificato come segue:

"Variazioni al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 e al bilancio annuale dell'Azienda foreste demaniali della Sardegna per il 1997."

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 01

Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

ENTRATA

Cap. 23264

Finanziamento dello Stato per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II (Decisione Commissione Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C(95) 1308/1 e deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996 e art. 2, L.R.

21 dicembre 1996, n. 37)

1999 L. 12.210.000.000

Rif. Cap. spesa 03213/P

Rif. Cap. spesa 03214/P 12.183

Rif. Cap. spesa 03215/P 27

Cap. 23406 -

Contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II (Decisione Commissione Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C(95) 1308/1 e deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996 e art. 2, L.R. 21 dicembre 1996, n. 37)

1999 L. 6.317.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P 6.290

Rif. Cap. spesa 03215/P 27

Cap. 23407 -

Contributi del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOAG) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II (Decisione Commissione Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C(95) 1308/1 e deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996 e art. 2, L.R. 21 dicembre 1996, n. 37)

1999 L. 8.070.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P 8.070

Cap. 23408 -

Contributi del Fondo Sociale Europeo (FSE) per la realizzazione di un programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II (Decisione Commissione Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C(95) 1308/1 e deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996 e art. 2, L.R. 21 dicembre 1996, n. 37)

1999 L. 1.219.000.000

Rif. Cap. spesa 03214/P

Cap. 23505 -

Quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al rimborso dei muti, con oneri a carico dello Stato, contratti per il ripiano dei disavanzi della Unità Sanitaria Locale relativo all'anno 1990 (art. 3, D.L. 15 settembre 1990, n. 262 convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334 e art. 3, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67)

1997 L. 4.680.000.000

SPESA

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03148/03 -

Oneri a carico dello Stato per l'ottenimento dei muti e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento di mutui contratti per il ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativo all'anno 1990 (D.L. 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334 e art. 3, D.L. 18 gennaio 1993, n. 9 convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67)

1997 L. 4.680.000.000

Cap. 03124 -

Finanziamento a favore dei Gruppi d'azione locale (GAL) e degli Operatori Collettivi (O.C.) per la realizzazione dei programmi d'innovazione rurale di cui alla misura B e per la cooperazione transnazionale di cui alla misura C delle programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II - quote comunitaria e statale (Decisione Commissione Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C(95) 1308/1 e deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996 e art. 2, L.R. 21 dicembre 1996, n. 37)

1999 L. 27.762.000.000

Rif. Cap. entrata 23264 12.183

Rif. Cap. entrata 23406 6.290

Rif. Cap. entrata 23407 8.070

Rif. Cap. entrata 23408 1.219

Cap. 03215 -

Spese per il controllo e la valutazione del programma operativo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria LEADER II - quote comunitaria e statale (Decisione Commissione Comunità Europee 14 settembre 1995, n. C(95) 1308/1 e deliberazioni CIPE 21 dicembre 1995 e 8 agosto 1996 e art. 2, L.R. 21 dicembre 1996, n. 37)

1999 L. 54.000.000

Rif. Cap. entrata 23264 27

Rif. Cap. entrata 23406 27

Emendamento aggiuntivo della Giunta regionale

Art. 1

Tra le variazioni relative al bilancio regionale per l'anno 1997 è introdotta la seguente Cap. 02002 (DV) -

Indennità e rimborsi di spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale per missioni in territorio nazionale ed estero (L.R. 9 novembre 1981, n. 37 e L.R. 13 agosto 1985, n. 19). (3)

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono stati già illustrati e il relatore ha già espresso il suo parere.

Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente, colleghi e colleghi, non entro nel merito del disegno di legge numero 317, perché ci era stata illustrata in via privata l'esigenza di presentare questo disegno di legge per correggere un errore materiale che si era verificato durante l'approvazione del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Sardegna per il 1997. Però vorrei fare un'osservazione: all'ordine del giorno vedo il disegno di legge numero 317, che reca il titolo "Variazioni al bilancio di previsione dell'Azienda foreste demaniali della Sardegna per l'anno 1997" e non "Bilancio di previsione della Regione". E allora, in relazione agli emendamenti, indipendentemente dal fatto che siano tecnici oppure di sostanza, debbo fare due eccezioni. La prima trova il suo fondamento nei primi quattro commi dell'articolo 84 del Regolamento, e cioè questi emendamenti sono inammissibili, in quanto non sono legati a un disegno di legge o a un argomento all'ordine del giorno. La seconda eccezione è subordinata alla prima e riguarda il settimo comma del medesimo articolo 84, il quale prevede che tutti gli emendamenti che comportano entrate o spese devono essere previamente esaminati dalla Commissione bilancio, cosa che non mi risulta sia stata fatta.

Quindi non è assolutamente possibile esaminare questi emendamenti unitamente al disegno di legge numero 317.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Secci. Ne ha facoltà.

SECCI (Popolari), *relatore*. Signor Presidente, intanto mi è sorta una domanda alla quale non so dare una risposta. I primi due emendamenti portano la data del 27 febbraio 1997, e quindi sono stati presentati dieci giorni fa. Io non ho una conoscenza profonda delle procedure, però mi chiedo se questi emendamenti, compreso l'emendamento numero 3, sono nati dopo l'approvazione, da parte della Commissione, del provvedimento al quale si intende collegarli, oppure se concernono problemi, come mi sembra di capire da una prima lettura, preesistenti.

Non intendo assolutamente ritardare nulla, però mi sembra che si tratti di questioni assolutamente urgenti che vanno inserite nel provvedimento al quale sono collegate. Questo non mi meraviglia, è stato fatto più volte e credo possa essere fatto ancora, però chiederei, quanto meno, una breve sospensione dei lavori per consentire alla Commissione e alla Giunta di fare una valutazione più compiuta del problema e quindi consentire a tutti di avere una consapevolezza maggiore sul provvedimento in esame. Siccome siamo ad un'ora in cui era prevista l'interruzione dei lavori, chiedo al Presidente di sospendere i lavori adesso e di posticipare di quindici minuti l'ora di inizio della seduta pomeridiana per consentire alla Commissione bilancio di riunirsi per esaminare gli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Preannunzio che il Presidente accoglie la richiesta di sospensione avanzata dall'onorevole Secci. Ha domandato di parlare il consigliere Casu. Ne ha facoltà.

CASU (F.I.). Mi volevo associare all'eccezione sollevata dall'onorevole Masala. Insomma, qui viene presentato un provvedimento di legge urgente per sanare un problema relativo al bilancio di previsione dell'Azienda foreste demaniali, ma poi, attraverso gli emendamenti, si accodano un sacco di altri problemi per i quali io ritengo che questa urgenza non ci sia. Emendamenti, tra l'altro, che la Commissione non ha esaminato,

come ha messo in evidenza poc'anzi il collega Secci.

Io inviterei la Giunta a ritirare questi emendamenti e ad esaminare oggi il provvedimento di legge originario posto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Secci è accolta. All'esito dei lavori della Commissione la Presidenza deciderà anche sull'ecce-

zione sollevata dall'onorevole Masala.

I lavori riprenderanno alle ore 16 e 15.

La seduta è tolta alle ore 13 e 51.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
